

Alberto Maffi

## STUDI RECENTI SUL CODICE DI GORTINA

Questa rassegna critica intende discutere, senza alcuna pretesa di completezza<sup>1</sup>, i principali studi recenti sul Codice di Gortina (IC IV 72 = CdG). L'esame dei lavori che verranno qui presi in considerazione risponde a due criteri: a) si limita agli studi che intendono portare un contributo alla migliore comprensione dell'iscrizione, trascurando approcci più ampi alla storia sociale cretese in cui il CdG è soltanto una delle fonti prese in considerazione; b) parte dal presupposto che il CdG sia un testo giuridico, che deve essere quindi studiato rispettando alcuni elementari principi di interpretazione dei testi giuridici. Il materiale è ripartito in cinque sezioni: I) carattere e natura del CdG in quanto testo di legge; II) economia e società alla luce del CdG: qui si affrontano essenzialmente le questioni legate al regime della proprietà e in particolare della terra e della schiavitù; III) il diritto di famiglia e il diritto ereditario; questa sezione, dedicata in gran parte, così come la sezione IV, a una disamina molto analitica delle recenti prese di posizione di S. Link sulla «Zeitschrift der Savigny-Stiftung», si suddivide in una parte dedicata alla condizione della donna (III.1, in cui vengono esaminate due questioni fondamentali, cioè se alla donna spettino diritti ereditari e se essa sia sottoposta a *kyrieia*) e in una parte dedicata all'adozione (III.2); IV) la *patroiokos*: questa sezione, che si occupa della figura dell'ereditiera, è stata scorporata dalla sezione dedicata al diritto di famiglia perché è quasi

---

<sup>1</sup> Non citerò quindi e non commenterò tutti i lavori dedicati al CdG che sono stati pubblicati negli ultimi decenni: per una rassegna più completa vd. la *Chronique Droit grec* pubblicata periodicamente nella «RHD».

integralmente dedicata a fare il punto sull'interpretazione di col. VIII 20-30; V) l'amministrazione della giustizia.

## I

### LA LEGISLAZIONE

1. Rispetto ai commentatori meno recenti, che si concentravano soprattutto sull'interpretazione letterale del testo, negli ultimi anni si sono moltiplicati i tentativi di interpretare il c.d. Codice di Gortina alla luce delle testimonianze storiche e archeologiche<sup>2</sup> relative alla società cretese del VI e del V secolo. Mi riferisco ad esempio a Link 1994 e a Gehrke 1997. Questi due studiosi si sono sforzati, con un paziente lavoro di analisi e di confronto, di dimostrare che fonti letterarie e fonti epigrafiche relative a Creta, e in particolare a Gortina, sono perfettamente conciliabili e integrabili. Emblematica a questo proposito una affermazione di Gehrke: «Soweit die [epigraphischen] Texte ... eine Deutung zulassen, geben sie ein im Wesen einheitliches bzw, vergleichbares Bild, das auch zu dem, was wir aus der literarischen Tradition ermittelt haben, ausgezeichnet passt»<sup>3</sup>. In realtà questa convinzione appare eccessivamente ottimistica. Da un lato perché vi sono interi settori dell'organizzazione sociale che non sono trattati nelle nostre leggi epigrafiche, così come vi sono materie regolate dalle leggi epigrafiche che sono del tutto ignorate dalle fonti letterarie. E dall'altro perché l'interpretazione letterale di molte norme conservate per via epigrafica presenta spesso difficoltà alla cui soluzione le fonti letterarie non offrono alcun sussidio.

Dunque occorre ribadire che per gli storici del diritto il CdG resta essenzialmente un testo «autoreferenziale»<sup>4</sup>, che deve essere interpretato il più possibile come un tutto coerente, senza aspettarsi che i dati relativi all'organizzazione politica e sociale di Gortina apportino

---

<sup>2</sup> Vd. in particolare le relazioni presentate al Convegno ateniese del maggio 2004, in corso di stampa, il cui programma è pubblicato in calce alla bibliografia del presente articolo.

<sup>3</sup> Gehrke 1997, p. 45.

<sup>4</sup> Un'opinione analoga si può leggere in Gagarin 1994, p. 61.

un contributo realmente illuminante (anzi, come si vedrà, spesso tali dati rischiano di risultare fuorvianti per l'interpretazione del CdG).

Se pensiamo ad esempio all'eteria, che viene istintivamente fatto di collegare con i regimi aristocratici che hanno sempre caratterizzato Gortina, ci si rende conto che in realtà nel CdG tutti i cittadini sono praticamente chiamati a farne parte in forza del semplice principio di filiazione legittima<sup>5</sup>: si veda la norma di col. X 37-39 che prevede un versamento alla propria eteria da parte dell'adottante. Dunque sembra di poter legittimamente concluderne che, all'inizio del V secolo, da istituzione aristocratica, quale doveva essere in origine, l'eteria si è trasformata in una istituzione cittadina.

Un altro esempio, sul quale mi soffermerò qui più a lungo, è dato dal sistema educativo, che, pur essendo un'istituzione sociale di grande rilievo ben presente al legislatore (come rivelano i termini *apodromos*, *dromeus* ...), nel CdG serve esclusivamente a definire i requisiti di età necessari per testimoniare o per determinare le regole da applicare al collaterale che ha diritto di sposare l'ereditiera. Dunque, a meno di ritenere che le norme sull'ereditiera siano state dettate esclusivamente per i membri dell'aristocrazia, non si può fare a meno di concludere che quei termini siano stati per così dire laicizzati, nel senso che alludono ormai solo a puri e semplici livelli di età applicabili a tutti i cittadini, senza alcun riferimento a dislivelli sociali ed economici o a istituzioni educative riservate a pochi.

Non posso quindi condividere il recente tentativo di valorizzare i dati forniti dal CdG per mettere meglio a fuoco la figura dei *dromeis*, che è stato presentato di recente da Tzifopoulos e che tuttavia merita di essere considerato più da vicino. Il punto di partenza della sua analisi è dato dai tre passi del CdG in cui viene richiesta la presenza di testimoni che siano *dromeis eleutheroi*. In col. I 39-46 si prevede che il soccombente mostri al vincitore della causa, alla presenza di due testimoni *dromeis eleutheroi*, che lo schiavo conteso si è rifugiato in un tempio. In col. III 17-24 la vedova può portare via dalla casa coniugale le proprie cose e ciò che il marito le abbia eventualmente donato alla presenza di tre testimoni *dromeis eleutheroi*. Infine in

---

<sup>5</sup> Così molto lucidamente Gehrke 1997, p. 41, che però secondo me non ne trae tutte le conseguenze per l'interpretazione del CdG. Per una critica al ruolo dell'eteria delineato da Link 1994, pp. 22-27, vd. la mia recensione in «SZ» 114 (1997), pp. 461-471, in part. p. 463.

col. V 53-54 si prevede che la divisione ereditaria abbia luogo alla presenza di tre o più testimoni *dromeis eleutheroi*<sup>6</sup>. Abbiamo poi un caso in cui dai testimoni si richiede che siano soltanto *ebiontes* (cioè puberi): si tratta di col. IX 46<sup>7</sup>; e un caso – col. XI 53-55 – in cui si richiede che il giuramento della donna divorziata sia prestato alla presenza di un testimone che sia *dromeus* da almeno 15 anni (da cui Tzifopoulos desume che deve avere più di 35 anni, se si calcola che probabilmente si diventava maggiorenne, cioè *dromeus*, a 20 anni). In tutti gli altri casi in cui il CdG menziona i testimoni non li qualifica in alcun modo. C'è ancora un passo da cui Tzifopoulos desume importanti conseguenze per definire lo status di *dromeus*: si tratta di col. VI 31-46, in cui si prevede che il padre superstite possa disporre dei beni della madre premorta soltanto con il consenso dei figli divenuti *dromeis*.

Su questi dati Tzifopoulos costruisce la sua tesi secondo cui i *dromeis* si trovano in un periodo di transizione («transitional period» lo definisce l'Autore, p. 155, pur riconoscendo che non è altrimenti documentato): «... by becoming a *dromeus* the Cretan was perhaps only entering adulthood that entailed certain privileges, mainly inheritance rights, but not yet full citizenship» (*ibidem*). Infatti, sostiene l'Autore, dove la legge non richiede particolari requisiti di età per i testimoni, significa che allora il legislatore pensa a persone che hanno raggiunto la condizione di cittadini di pieno diritto. E poiché in col. XI 53-55 si fa riferimento a un testimone che si trova da almeno 15 anni nella condizione di *dromeus*, significa che prima dei 40 anni circa non si passava dalla condizione di *dromeus* a quella di cittadino di pieno diritto. I *dromeis* avrebbero quindi soltanto il diritto di testimoniare (solo nei casi previsti dalla legge) e «the right to claim and control their inheritance» (p. 154).

Questa ricostruzione della condizione di *dromeus* come adulto che non ha ancora conseguito i pieni diritti di cittadino non mi pare accettabile. Confrontando i vari requisiti, richiesti dal CdG in vari passi e meritoriamente messi in luce da Tzifopoulos, sembra di poter

<sup>6</sup> Tzifopoulos non registra un quarto caso: in base a col. V 55-56, anche il dono (nuziale) del padre alla figlia deve essere effettuato alla presenza dei testimoni previsti per la divisione ereditaria.

<sup>7</sup> A questo proposito devo rettificare la traduzione che è stata pubblicata in *La grande iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta: 1884-2004*, Scuola archeologica italiana di Atene 2004, dove ho tradotto *ebiontes* con «maggioresni».

arrivare a conclusioni molto diverse da quelle dello studioso greco. Se in alcuni casi il CdG richiede che i testimoni siano *eleutheroi* e *dromeis*, significa che nella generalità dei casi, cioè quando non sono richiesti particolari requisiti, possono testimoniare persone che non appartengono alla categoria degli *eleutheroi* e che non sono (ancora) *dromeis* (non, come sostiene Tzifopoulos, che non sono più *dromeis*). Ciò significa, e mi pare che a Tzifopoulos vada riconosciuto il merito di aver attirato l'attenzione su questo tema, che di regola sono ammessi a testimoniare i futuri *dromeis*, purché puberi (come conferma d'altronde col. IX 46 sopra citata), e in teoria anche i non cittadini. Quanto all'età, una simile conclusione sembra rafforzare la tesi che i maschi a Creta erano considerati puberi non prima dei 17 anni<sup>8</sup>. Quanto allo statuto delle persone chiamate a testimoniare, Tzifopoulos sottolinea giustamente che l'accostamento di *dromeis* a *eleutheroi* sembra implicare che vi siano dei *dromeis* non *eleutheroi* (p. 154). Esclusi gli schiavi, potrebbe trattarsi di membri degli altri gruppi sociali ricompresi nella città. L'osservazione è interessante, ma porta a conseguenze difficilmente sostenibili. Se è da escludere che il CdG si riferisca agli schiavi (*douloi* od *oikeis* che siano) quando menziona i testimoni<sup>9</sup>, sarebbe teoricamente possibile pensare che molti dei processi a cui si fa riferimento nel CdG possano avere come parti (una o entrambe) un *apetairos*, individuo che, pur non rientrando nella categoria degli *eleutheroi*, da intendersi in senso stretto come sinonimo di cittadini (*poliatai*), certamente non è schiavo, e quindi potrebbe essere stato ammesso al sistema educativo cretese che culminava con il conseguimento della qualifica di *dromeus*. Di conseguenza si potrebbe pensare che in un processo fra *apetairoi* anche i testimoni possano essere *apetairoi*: si spiegherebbe così perché il legislatore nella maggior parte dei casi si limiti a menzionare i testimoni senza ulteriori qualifiche. Questa tesi si rivela però poco persuasiva se ci rifacciamo proprio ai tre casi in cui il CdG richiede che i testimoni siano *dromeis eleutheroi*. Infatti, se si può nutrire qualche dubbio sul fatto che agli *apetairoi* fosse consentito essere proprietari di schiavi, certamente essi potevano contrarre un

<sup>8</sup> Tesi condivisa da Sealey, Rørby Kristensen, Gehrke, e da Cobetto Ghiggia.

<sup>9</sup> Da questo punto di vista è singolare che non vi sia alcuna allusione alla tortura degli schiavi in funzione testimoniale (*basanos*) quale ci viene fatta conoscere dagli oratori attici.

matrimonio riconosciuto valido dalle leggi gortinie: lo dimostra il fatto che le norme sulla *moicheia*, contenute nella col. II, prevedano che l'adulterio sia commesso con la donna di un *apetairos*, fra cui evidentemente rientra anche la moglie. E anche per quanto riguarda la divisione ereditaria, a meno di non pensare che gli *apetairoi* fossero privi di un proprio patrimonio e quindi che a loro non si applicassero le norme in materia ereditaria, non si vede perché i testimoni che assistono alla divisione dell'eredità, di cui era titolare un *apetairos*, non potrebbero essere *apetairoi*. Anche tenendo conto del fatto che questo ragionamento resta comunque molto ipotetico dato che continuiamo a ignorare chi fossero gli *apetairoi*, non si riesce a capire perché in questi due casi il CdG faccia riferimento solo agli *eleutheroi* intesi come cittadini di pieno diritto<sup>10</sup>, quindi distinti dagli *apetairoi*. Mi pare che ne esca dunque confermato che in realtà la locuzione *dromeis eleutheroi* va interpretata come una ridondanza: più che pensare alla possibilità che vi siano dei *dromeis* non cittadini di pieno diritto, si può pensare che il legislatore voglia precisare che i testimoni in questione devono essere maggiorenni e non devono essere colpiti da alcuna forma di *deminutio* anche solo temporanea, come potrebbe essere la condizione di *katakeimenos* (e forse anche di *nenikamenos*). Ne derivano secondo me due corollari, uno specifico, cioè che, quando il CdG si riferisce genericamente ai testimoni, si riferisce in realtà solo a testimoni cittadini (anche se non ancora necessariamente *dromeis*); e uno più generale in forza del quale si può affermare che quando il soggetto preso in considerazione da una norma è definito semplicemente attraverso una relazione di parentela o una relazione economico-giuridica (padre, madre, figlio, figlia, ereditiera, creditore, avente diritto ecc.), il legislatore si riferisce sempre e soltanto a cittadini di pieno diritto<sup>11</sup>. Agli *apetairoi* queste norme si applicheranno, ove possibile, per analogia; il legi-

<sup>10</sup> Ma l'uso di *eleutheroi* non si può considerare sempre coerente: ad es. in coll. VI 56 – VII 10 i figli di una libera e di uno schiavo difficilmente possono essere considerati cittadini, a meno che nella Gortina del CdG i *notboi* non fossero considerati anch'essi cittadini di pieno diritto, cosa che però nessuno ammette e appare alquanto improbabile.

<sup>11</sup> Vd. nello stesso senso Ogden, p. 264 n. 12, il quale osserva che l'adozione, comportando un versamento a favore dell'eteria, appare riservata solo a membri delle eterie stesse, dunque ai cittadini di pieno diritto.

slatore li prende dunque in considerazione solo là dove li menziona esplicitamente.

Quanto alla norma che richiede l'assenso dei figli divenuti *dromeis* affinché il padre possa disporre dei beni della madre premorta, desumerne che allora ai *dromeis* sia consentito soltanto far valere i loro diritti ereditari mi pare frutto di un fraintendimento. È logico che i minorenni, qualora siano titolari di diritti, non possano esercitarli fino a che non abbiano raggiunto la maggiore età. Quindi non soltanto i diritti ereditari, ma qualunque altro diritto patrimoniale potrà essere esercitato soltanto da chi è divenuto maggiorenne. Fanno eccezione, come abbiamo visto, il diritto-dovere di testimoniare e la facoltà di sposarsi (come rivelano le norme sull'ereditiera di col. VII e VIII). Ma è ben possibile che proprio questi due casi rappresentino l'eccezione alla regola che occorre essere maggiorenni, cioè *dromeis*, per conseguire la piena capacità di agire sul piano giuridico. È evidente l'interesse a estendere la facoltà di testimoniare, in particolare quando si tratta di testimoniare come si sono svolti i fatti su cui verte la causa<sup>12</sup>: lo dimostra l'unico caso in cui la legge specifica che possono essere chiamati a testimoniare individui che siano ancora soltanto puberi. E per quanto riguarda il matrimonio, è altrettanto evidente l'interesse della città a favorire la riproduzione degli *oikoi*. Nel contesto di quanto abbiamo osservato fino a qui si spiegano d'altronde i casi in cui il CdG richiede invece dai testimoni il requisito rafforzato dell'essere *dromeis* oltre che cittadini. A parte il caso dello schiavo rifugiatosi nel tempio, per il quale si può fondatamente supporre che il legislatore richieda dai testimoni particolari requisiti di attendibilità viste le conseguenze gravi per il vincitore della causa, negli altri tre casi siamo di fronte a importanti circostanze in cui si ha una attribuzione definitiva di beni all'interno della famiglia: il legislatore richiede quindi, data la delicatezza di tali operazioni, che i testimoni siano particolarmente attendibili. Ancora di più ciò vale per il giuramento della divorziata; in questo caso forse gioca anche un'altra considerazione: si vuole cioè che il testimone sia una persona tendenzialmente più anziana della donna per infonderle maggior rispetto per l'atto che sta per compiere.

---

<sup>12</sup> Questa affermazione presuppone naturalmente che il CdG preveda testimoni dei fatti e non soltanto testimoni formali: vd. in tal senso il fondamentale articolo di Gagarin 1985.

2. Concentriamo ora la nostra attenzione sugli studi che hanno tentato di definire meglio la natura e la funzione del CdG in quanto testo di legge. Come è noto, i rinvii interni al CdG, come d'altronde i riferimenti ad altri testi di legge precedenti, sono espressi mediante l'espressione formulare «le cose scritte». La qualifica di Codice si deve agli studiosi moderni e sulla legittimità di questa denominazione il dibattito è sempre aperto. Già Zitelmann, nel suo fondamentale commento, sottolineava che siamo di fronte a una codificazione, non autosufficiente bensì integrativa rispetto a leggi precedenti in materia di diritto di famiglia, eredità e condizione degli schiavi (vd. Bücheler - Zitelmann, p. 46). Questa affermazione poneva subito il problema di capire che cosa ci sia di nuovo in questa normazione integrativa. Zitelmann indicava due temi: la limitazione dell'autotutela e il miglioramento della condizione giuridica delle donne. Da questo punto di vista si potrebbe osservare che il CdG si differenzia da altre compilazioni arcaiche, come le XII Tavole, proprio perché, a differenza di queste ultime, viene a innestarsi su un *corpus* di leggi scritte già esistente.

Sulla natura delle norme contenute nel CdG si sono avuti numerosi interventi recenti. Mi riferisco prima di tutto ai contributi di Ed. Lévy, di J. Gehrke e di H. e M. van Effenterre al Convegno *La codification des lois dans l'Antiquité*, svoltosi nel 1997. I coniugi van Effenterre ritengono di poter identificare nelle iscrizioni giuridiche cretesi soltanto tre complessi di norme che meritano la qualifica di «Codice»: ossia l'insieme delle norme che nel CdG riguardano rispettivamente l'adozione e l'ereditiera, a cui vorrebbero aggiungere l'iscrizione di Eltynia che sembra contenere una sorta di «codice penale» (purtroppo giunto a noi molto frammentario). Per il resto si possono riconoscere dei tentativi nella direzione di una codificazione, una volontà codificatrice di cui costituisce un indizio il fatto che in molte norme possiamo scorgere delle «*hypothèses d'école*» piuttosto che delle «*lois de circonstance*»<sup>13</sup>. Ed. Lévy si spinge invece più in là: pur sottolineando il carattere a volte fastidiosamente ellittico a volte invece ridondante del linguaggio adottato dal legislatore, egli ritiene che si possa chiaramente percepire la volontà di creare un complesso ordinato (come testimoniano i numerosi richiami interni) e so-

---

<sup>13</sup> H. et M. van Effenterre 2000, p. 181.



prattutto coerente<sup>14</sup>. È su quest'ultimo punto che insiste soprattutto Ed. Lévy: «... les incertitudes de la syntaxe et du vocabulaire amènent à la conclusion, quelque peu paradoxale, que le Code doit être cohérent, car il n'est applicable et même compréhensible que si la cohérence interne permet les raisonnements par analogie ou *a contrario*»<sup>15</sup>. Questa affermazione di Lévy non solo mi sembra da condividere; ma mi sembra anche l'unica conclusione concreta di un dibattito che rischia altrimenti di restare pressoché sterile.

Occorre poi considerare l'opinione di Whitley: egli ammette che le leggi epigrafiche, in particolare gortinie, testimoniano di una tendenza alla codificazione; tuttavia sostiene che a Creta ci troviamo di fronte a una «scribal literacy» che opera in un contesto sociale e culturale simile a quello del Vicino Oriente. Infatti abbiamo pochissime attestazioni di un uso privato della scrittura, il che fa pensare che, al di fuori del ceto aristocratico al potere (e dei tecnici della scrittura ad esso funzionali), la maggioranza della popolazione fosse analfabeta. Le leggi venivano dunque iscritte su pietra «to regulate aristocratic competition» (il riferimento è in particolare alla legge di Drero che limita la iterabilità della carica di *kosmos*); ma per quanto riguarda il CdG, dato che non era stato iscritto ed esposto «so that the Gortynians could know their own law», esso rappresentava semplicemente «the majesty of the law», qualcosa di eterno e immutabile «like some platonic form existing above and beyond the day-to-day concerns of the average Gortynian»<sup>16</sup>. Ad esempio, continua Whitley, un *apetairos*, non sapendo leggere, non avrebbe potuto rendersi conto del motivo per cui l'offesa sessuale arrecata a lui era punita con una sanzione pecuniaria molto inferiore a quella che spettava a un uomo libero ugualmente offeso.

A me pare che questa opinione, molto suggestiva, criticata peraltro anche da Papakonstantinou, non tenga conto di un dato essenziale che emerge proprio dal CdG, in quanto testo di cui ho già sottolineato il carattere qualitativamente diverso rispetto alle altre leggi epigrafiche cretesi. Il soggetto a cui il legislatore si rivolge nel dettare le sue norme è il cittadino, identificato come *eleutheros*, ed è

<sup>14</sup> Dell'attenzione verso una, sia pure «*einfache*», *Rechtssystematik* parla anche Gehrke 2000, p. 149.

<sup>15</sup> Ed. Lévy 2000, p. 203.

<sup>16</sup> Whitley 1997, pp. 322-323.

il cittadino proprietario: non a caso, come vedremo meglio, i rapporti fra i membri della famiglia sono presi in considerazione quasi esclusivamente sotto il profilo patrimoniale. L'*apetairos*, chiunque esso sia, non è l'uomo del popolo contrapposto al membro del ceto aristocratico: è colui che non gode dei diritti che spettano al cittadino, o perché colpito da una sanzione o perché schiavo manomesso o perché straniero (per riassumere le varie proposte di identificazione della categoria). Sarà vero che le città cretesi restano lontane dalla democrazia; ma è anche vero, secondo me, che nel campo dei rapporti patrimoniali privati hanno compiuto quel passo decisivo nella storia giuridica della città greca (e forse dell'intera cultura giuridica occidentale), che consiste nel creare la figura astratta del cittadino, a cui la legge (in questo caso il CdG) imputa eguali diritti e obblighi, indipendentemente dalla posizione che occupa nella scala sociale. Se non si tiene conto del fatto che il CdG rispecchia una situazione in cui l'ineguaglianza sociale e l'uguaglianza giuridica possono benissimo coesistere, ci si preclude la comprensione del CdG. A questo punto stabilire quanti fossero i cittadini di Gortina in grado di leggere il CdG diventa del tutto secondario: bastava trovare un «lettore» di professione per farsi illustrare gli adempimenti e i requisiti necessari per ottenere un determinato risultato giuridico. Prendiamo ad esempio la procedura richiesta alla donna che generi un figlio dopo il divorzio (col. IV); oppure prendiamo la norma che vieta al marito di disporre dei beni della moglie (col. VI). È semplicemente impensabile che queste norme fossero applicabili solo a coloro che sapevano leggere, cioè in pratica all'aristocrazia. D'altronde anche oggi si può dire che la maggior parte dei cittadini di uno stato moderno, non avendo una specifica preparazione giuridica, non conosca le leggi che pure è tenuta a osservare; ma ciò non significa, ovviamente, che le leggi non siano pensate e formulate per essere applicate a tutti i cittadini.

Il carattere sistematico del CdG è stato di recente nuovamente negato nel paragrafo del suo libro dedicato a Gortina da Hölkeskamp, coerentemente con la sua tesi di fondo, secondo cui non si può parlare di una vera e propria tendenza alla codificazione nella Grecia arcaica. In particolare Hölkeskamp fa leva sul fatto che a Creta sono documentati testi di legge separati concernenti materie ampiamente trattate anche nel CdG; questi testi contengono dunque norme che non sono state inglobate nel CdG. D'altronde, aggiunge Hölkeskamp, gli stessi emendamenti contenuti in col. XI e XII non

sono stati incorporati nelle singole sezioni del CdG. Dunque, pur riconoscendo che i testi delle iscrizioni rivelano una «hochentwickelte “Technik” der Gesetzgebung», Hölkeskamp afferma che tanto il CdG quanto il c.d. II Codice «erscheinen von Charakter, Anlage und Struktur als Sammlungen von Einzelgesetzen zu eingegrenzten Gegenständen» (p. 128). Certo questo giudizio può essere in parte condiviso; tuttavia esso va valutato alla luce della realtà complessiva della legislazione greca in questo periodo, per quanto a noi nota. E in tale contesto più ampio a me sembra innegabile che temi come il processo di stato (col. I), l'ordine dei successori, la divisione ereditaria (col. V), i rapporti patrimoniali fra i membri della famiglia (coll. III-IV), la condizione dell'ereditiera (coll. VII-IX), non si possano considerare «limitati». Si tratta di settori di grande rilevanza nell'ambito di quello che noi chiameremmo il diritto delle persone, che il legislatore si sforza di trattare in modo completo e sistematico<sup>17</sup>. Si conferma, dunque, come il CdG sia non solo quantitativamente ma anche qualitativamente diverso dalle leggi gortinie che lo hanno preceduto. Lo stesso rinvio ad altre leggi, il cui nesso con il testo del CdG era evidentemente abbastanza chiaro da non creare equivoci e difficoltà di coordinamento, testimonia di questo sforzo sistematico<sup>18</sup>. Che poi il CdG rappresenti, se non il primo, certo il più ampio e ambizioso

---

<sup>17</sup> Lascio da parte qui i tentativi di ritrovare nell'organizzazione stessa del testo, così come si presenta sulla pietra, le tracce visive di un ordine sistematico (mi riferisco in particolare a Gagarin 1982 e a Lévy 2000). Non mi pare infatti che l'esito, molto incerto, di questi tentativi abbia dato un contributo essenziale alla comprensione del progetto legislativo che sta dietro al CdG.

<sup>18</sup> Per una critica a Hölkeskamp vd. anche Osborne 1997, che sottolinea giustamente la necessità di tener conto del più ampio contesto legale in cui le singole disposizioni tramandate dovevano trovare la loro giustificazione. Tuttavia a me pare che Osborne insista troppo sul ruolo regolatore dei magistrati: «... to attempt systematically to regulate human behaviour in such a society is both unnecessary and impossible; to define who is responsible for treating breaches of acceptable behaviour is essential» (p. 80). Ora, questa affermazione può risultare plausibile se ci riferiamo al diritto che noi definiremmo penale, e in particolare alla tutela degli interessi della *polis*. Ma il CdG e le iscrizioni coeve, in quanto contenenti quasi esclusivamente norme che regolano i rapporti fra privati, mostrano che le leggi intendono proprio regolare il comportamento dei cittadini; l'unica autorità pubblica menzionata in maniera ricorrente è il giudice (*dikastās*), il quale, sostanzialmente privo di poteri coercitivi discrezionali, è chiamato a un accertamento processuale delle pretese private in conformità alle norme di legge (si pensi alla norma del CdG che impone al giudice di attenersi, nel giudicare, alle modalità stabilite dalla legge stessa: col. XI 23-27).

tentativo di trattazione sistematica mi pare confermato dal carattere monumentale del testo, fra l'altro esposto con tutta probabilità in un edificio pubblico di carattere non sacro: la monumentalità mi pare dunque diretta a rendere il testo di legge più leggibile anche per chi facesse una certa fatica a leggere.

In definitiva mi pare che il CdG potrebbe essere paragonato, almeno in certe parti, a quello che nella legislazione italiana attuale si chiamerebbe un Testo Unico; ciò significa che in alcune sezioni del CdG si può riconoscere l'intenzione del legislatore di regolare in maniera sistematica, se non esaustiva, una certa materia, eventualmente riproducendo e/o integrando il contenuto di singole leggi precedenti. Penso ad esempio ai reati sessuali (col. II), all'ordine dei successori (col. V), alla condizione dell'ereditiera (coll. VII-IX), all'adozione (coll. X-XI)<sup>19</sup>. Ciò implica che il legislatore abbia considerato anche casi che non erano stati regolati da leggi precedenti, e nemmeno da principi consuetudinari, perché nella pratica non si erano presentati<sup>20</sup>.

Non mi sembra dunque giustificabile la posizione di coloro che tendono a sottolineare le (sia pure innegabili) incongruenze riscontrabili nel CdG per negare che esso debba essere considerato (e quindi interpretato) come un testo di legge in senso proprio: penso per esempio a studiosi come van Effenterre, Karabélias e ancora di recente Link. Come aveva già esattamente osservato Zitelmann, «jeder der Sätze unseres Gesetzwerks ist ausgesprochener und reiner Rechtssatz» (vd. Bücheler - Zitelmann, p. 51).

Dunque il CdG contiene anche norme che regolano casi in precedenza non previsti da leggi scritte. Ma non c'è dubbio che il CdG rappresenta anche un testo che innova rispetto a leggi precedenti che regolavano la stessa materia. Lo dimostrano le norme del CdG che escludono esplicitamente una loro applicazione retroattiva, perché si tratta di materie che difficilmente potevano non essere regolate da leggi scritte. Ad esempio in col. VI 24-25 leggiamo che la norma in questione si applicherà dal CdG in poi, non ai casi verificatisi

---

<sup>19</sup> Un punto di vista analogo sostiene Di Lello: si può parlare di codificazione nel senso di «una raccolta in un unico contesto di tutto un complesso di norme giuridiche che regolano un determinato settore dell'ordinamento» (p. 217 n. 5). Di recente vd. anche Vélissaropoulou-Karakosta.

<sup>20</sup> In questo senso già H. e M. van Effenterre 2000.

in precedenza <sup>21</sup>. Ciò pone immediatamente il problema di capire perché la retroattività è esplicitamente esclusa solo in relazione ad alcune norme, e quale sia l'efficacia delle norme non munite di una clausola esplicita che esclude la retroattività.

Infine va osservato che le ultime due colonne del CdG contengono degli emendamenti o delle integrazioni alle sue stesse norme. Secondo Davies, che ha il merito di aver sollevato il problema, le integrazioni di col. XI e XII sarebbero riferite a questioni non regolate direttamente né dal CdG né da altre leggi vigenti ma per le quali la necessità di una regolamentazione legislativa sarebbe emersa in sede giudiziaria. Di qui l'ipotesi che gli autori di queste norme integrative sarebbero i magistrati giudicanti che, essendo stati investiti di uno di quei casi nel corso del loro anno di carica, avrebbero provveduto ad aggiungere, in calce al testo originario del CdG, la regola da loro introdotta per risolvere il caso stesso. I magistrati (*kosmoi*) avrebbero dunque svolto tanto la funzione di giudice quanto quella di legislatore.

Davies conclude questa sua ricostruzione del rapporto fra il testo originario del CdG e le sue integrazioni affermando che siamo in presenza di un contrasto fra tendenza codificatrice sistematizzante e tendenza destrutturante. A me pare che l'opinione di Davies sia discutibile sotto diversi profili.

Prima di tutto le integrazioni contenute in col. XI e XII non sono in contrasto con le norme contenute nelle colonne precedenti, quindi non si possono considerare rappresentative di una tendenza a destrutturare un insieme coerente <sup>22</sup>. Sono invece o delle integrazioni in senso proprio (come nel caso della norma che, nella mia interpretazione, esclude che vi possa essere prescrizione per il fatto di impossessarsi con la violenza di qualcuno, o come nel caso della precisazione sull'età minima per potersi sposare fissata per l'ereditiera); oppure si tratta di norme di attuazione, simili ai regolamenti emanati allo scopo di rendere possibile l'applicazione di una legge <sup>23</sup>: è il caso ad esempio della norma sul giuramento della donna accusata di aver sottratto beni all'ex-marito.

---

<sup>21</sup> *Contra* Di Lello, secondo cui tutti i rinvii ad altre leggi contenuti nel CdG non si riferiscono a leggi precedenti, ma ad altre parti del CdG stesso.

<sup>22</sup> Per una critica dettagliata in tal senso vd. la mia *Chronique Droit grec*, «RHD» 75 (1997), pp. 495-497.

<sup>23</sup> In questo senso anche Di Lello, p. 220.

In secondo luogo non è necessario supporre che integrazioni e precisazioni derivino da una decisione giudiziaria<sup>24</sup>. Mi sembra piuttosto che, nel caso delle integrazioni di col. XI e XII, ci troviamo di fronte a un procedimento analogo a quello riscontrabile nei testi di legge ateniesi documentati per via epigrafica. Alla proposta iniziale può far seguito un emendamento che non viene incorporato nel testo della proposta, ma conserva la sua autonomia formale.

Naturalmente è difficile addurre argomenti probanti a favore di questa ipotesi perché non sappiamo come fosse organizzato il procedimento legislativo gortinio. Però l'idea che i magistrati avessero una autonoma potestà legislativa lascia molto perplessi<sup>25</sup>. Anche la tesi, che fa variamente capolino nella dottrina recente, secondo cui quanto meno la formulazione letterale delle norme sarebbe dovuta esclusivamente all'intervento tecnico degli scribi, non mi sembra verosimile. In questo senso si sono pronunciati – ripeto, con sfumature e da prospettive non coincidenti – Gehrke<sup>26</sup>, H. e M. van Effenterre<sup>27</sup>, J. Whitley<sup>28</sup>, e da ultimo L. Boffo<sup>29</sup>. Un conto è fare il cancelliere, redigere processi verbali, addirittura dare veste terminologicamente corretta alle deliberazioni pubbliche; altra cosa è determinare il contenuto delle norme: questo è un compito squisitamente riservato all'autorità politica competente ad emanare norme di legge, magistrati o assemblea che fosse. In questa prospettiva a me sembra possibile avanzare l'ipotesi, vista anche l'eccezionalità del supporto monumentale, che il CdG sia il risultato del lavoro di una apposita com-

<sup>24</sup> Vd. anche Gagarin citato da Di Lello, p. 220 n. 16.

<sup>25</sup> Abbiamo varie iscrizioni coeve in cui alla approvazione di una legge contribuisce un corpo deliberante: vd. Gehrke 1997, p. 59, e Papakonstantinou, pp. 20-22.

<sup>26</sup> Gehrke 2000, pp. 149-150.

<sup>27</sup> H. e M. van Effenterre 2000, p. 182, dove al *poinikastas* Spensizio si attribuisce «une activité préalable de réflexion juridique avant tout travail matériel».

<sup>28</sup> Secondo Whitley 1997, p. 655, il CdG potrebbe essere derivato dalla «gradual elaboration and codification» di vari decreti emanati nel VI e nei primi anni del V secolo. E comunque autori del CdG sarebbero gli scribi perché l'assenza di una documentazione scritta di carattere privato sembra attestare che «literacy was the preserve of a scribal class» (*ibidem*).

<sup>29</sup> Vd. *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, in questo numero di «Dike», p. 25, dove l'Autrice sostiene che il rinvio nei testi di legge cretesi a «quanto sta scritto» va inteso «in rapporto all'insieme normativo gortinio scritto, *indipendentemente dal suo riversamento in epigrafe*» per cui «l'insieme aveva progressivamente trovato una sua sistemazione e coerenza, magari con l'ausilio ... di quegli *mnemones* che in alcuni casi appaiono assistere il giudice ...».

missione di legislatori (il che potrebbe forse spiegare perché non vi sia alcuna traccia di un procedimento di approvazione del testo). Gli emendamenti di col. XI e XII potrebbero essere allora il frutto della discussione del testo allorché la commissione lo presentò all'organo deliberativo ordinario per l'approvazione. In questa sede furono presentati e approvati delle integrazioni e degli emendamenti; nello stesso tempo alcune parti furono forse stralciate per essere oggetto di ulteriore elaborazione, il che spiegherebbe gli evidenti salti di argomento che si riscontrano quasi in ogni colonna.

In definitiva possiamo dire, perciò, che nel CdG si riscontrano cinque tipi di norme:

- 1) norme consuetudinarie messe per la prima volta per iscritto;
- 2) norme scritte che riprendono norme già esistenti inserendole in un insieme organico (Testo Unico);
- 3) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto non retroattivo;
- 4) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto retroattivo;
- 5) norme scritte che integrano norme scritte contenute all'interno del CdG stesso.

## II

### ECONOMIA E SOCIETÀ ALLA LUCE DELLE NORME DEL CDG

3. In dottrina si contrappongono fin dall'inizio due diverse concezioni del regime della terra e della schiavitù nella Gortina del CdG. Da un lato v'è chi ritiene che la terra coltivabile non fosse oggetto di proprietà privata individuale (a differenza delle case in città, che invece per espressa disposizione del CdG sono assegnate in eredità, salvo casi eccezionali, ai figli maschi), ma fosse assegnata in godimento a un gruppo familiare ovvero alla famiglia allargata. Avremmo dunque un regime fondiario più vicino a quello spartano che a quello ateniese. A questo regime della terra corrisponderebbe, a livello di regime della schiavitù, la distinzione fra servi (*oikeis*) adibiti alla coltivazione del lotto di terra in concessione (*klaros*), e quindi paragonabili agli Iloti spartani, e schiavi veri e propri (*douloi*), assimilabili agli schiavi-merce ateniesi. È l'opinione sostenuta in passato, con sfumature diverse, da Bücheler - Zitelmann, Busolt Swoboda, Kir-

sten, e Lotze<sup>30</sup>, e, più di recente, da Willetts, van Effenterre (che identifica gli *oikeis* con gli indigeni sottomessi dagli invasori dorici), Körner (che considera gli *oikeis* «an die Scholle gebunden»: p. 468), e da ultimi Brixhe - Bile (p. 108 per la terra, p. 93 per gli schiavi).

Con questi autori si pongono in contrasto coloro che considerano invece anche la terra oggetto di proprietà privata e ritengono che *oikeis* e *douloi* non rappresentino due categorie di schiavi sottoposti a regimi giuridici diversi. È questa la posizione sostenuta di recente soprattutto da S. Link e da me sostanzialmente condivisa<sup>31</sup>.

L'aspetto singolare di questo dibattito, almeno per quanto riguarda la terra, è che entrambi i punti di vista fanno leva in definitiva su un *argumentum ex silentio*, cioè sul fatto che non vi è nessuna norma, né nel CdG né nelle altre iscrizioni coeve, che contenga chiari riferimenti ad atti giuridici privati che abbiano per oggetto la terra. I fautori della dottrina «comunitaria» ne traggono spunto per sostenere che la terra è sottratta alla proprietà e alla disponibilità dei singoli ed è affidata in gestione o in usufrutto a una struttura di parentela allargata chiamata *oikia/klaros*<sup>32</sup>. I sostenitori della teoria opposta, invece, affermano che ci sono indizi sufficienti per confermare l'esistenza della proprietà privata della terra. In questo dibattito l'attenzione si è concentrata in particolare sulla categoria di successibili che chiude l'ordine stabilito in col. V, cioè «coloro che formano il *klaros*», a cui spetta l'eredità in mancanza di altri *epiballontes* (col. V 25-28). Come avevo già segnalato qualche anno fa<sup>33</sup>, le interpretazioni di questi misteriosi soggetti si riducono a tre: si tratta o di persone comunque legate al defunto da un vincolo di sangue, sia pure molto lontano; o dei proprietari dei terreni confinanti con il *klaros* del defunto; o degli *oikeis* che lavoravano la terra appartenente al defunto. Direi che le nuove prese di posizione sul tema non si discostano molto da questo ventaglio di ipotesi né portano nuovi e decisivi ar-

<sup>30</sup> Per i riferimenti puntuali a questi autori, vd. Link 1994, p. 80 n. 128.

<sup>31</sup> Una posizione più elastica è stata invece assunta da E. Lévy 1997, le cui conclusioni sono così riassunte in Lévy 2000, p. 202: «... le sens d'*eleuthéros* et de *doulos* varie selon qu'on se place dans un système binaire, comme presque partout dans le Code, ou dans un système à quatre termes (*eleuthéros*, *apétairos*, *woikeus* et esclave domestique) comme dans la col. II».

<sup>32</sup> Così in part. Brixhe - Bile, p. 114, nella scia di van Effenterre.

<sup>33</sup> Maffi 1997 (= DF), § 39, pp. 59-61.



gomenti a favore dell'una o dell'altra <sup>34</sup>. Un riesame della dottrina è stato condotto di recente da Mandalaki, che ha fra l'altro proposto una variante della seconda interpretazione, cioè che il *klaros* di chi muore senza eredi di sangue torni alla *polis*, che provvederà a riassegnarlo. Tutto sommato, continua ad apparirmi più verosimile la tesi che identifica in questa classe finale di successibili individui identificati in base alla titolarità di un lotto di terra contiguo, piuttosto che in base al legame di parentela o alla condizione di *oikeus* del titolare defunto.

Il dibattito sulla proprietà privata della terra è stato riaperto con argomentazioni più circostanziate dal riesame, da parte di R. Martini 1998, delle considerazioni svolte da Link nella sua monografia su Creta <sup>35</sup>. Gli argomenti fatti valere dallo studioso tedesco a favore dell'esistenza della proprietà privata sono tre:

1) Il primo è semplicemente l'*argumentum ex silentio*. In particolare Link sottolinea come il termine *klaros*, che compare una sola volta nel CdG nella col. V, con riferimento all'ultima classe dei successibili, debba essere inteso come «Grundbesitz und Wirtschaftseinheit eines einzelnen Bürgers», così come lo si interpreta normalmente nelle fonti provenienti da altre zone della Grecia.

2) Il secondo argomento fa leva sulla menzione dei proprietari (*pepamenoí*) vicini, che sono chiamati a giurare per decidere una controversia relativa ad alberi e case date in pegno (IC IV 81).

3) Il terzo argomento si basa sull'uso del termine *kremata* <sup>36</sup>, e in particolare sul fatto che in col. V 39-44 si definiscono espressamente *epipolaia kremata* i beni mobili: dunque, se occorre un aggettivo per specificare che si tratta di mobili, *kremata* non indica già di per sé i soli beni mobili.

Gli argomenti di Link sono stati criticati da R. Martini <sup>37</sup> in base alle considerazioni che seguono:

---

<sup>34</sup> Gehrke 1997, p. 27 e n. 16, aderisce alla tesi di Link, secondo cui si tratta degli schiavi liberati in seguito alla morte del titolare del fondo; Brixhe - Bile intendono «tous ceux de la *Foikia* qui constituent le *klaros*», cioè i liberi che compongono «la très grande famille» (p. 110).

<sup>35</sup> Link 1994, pp. 80-81.

<sup>36</sup> Per una disamina ancora più approfondita vd. lo stesso Link 1991, pp. 109-111.

<sup>37</sup> Martini 1998, p. 93.

1) La divisione della terra fra tutti i discendenti (figli e figlie) avrebbe prodotto una rapida frammentazione e quindi un impoverimento insostenibile delle famiglie.

2) I nove proprietari menzionati in IC IV 81 sono troppi se si tratta di un fondo rustico, mentre «sarebbe possibile per dei proprietari di case, specie se si trattasse di case in città “accatastate le une sulle altre”»<sup>38</sup>.

3) Gli «altri beni», che, in base a col. IV 31, andavano divisi tra figli maschi e femmine, potrebbero non includere la terra, se questa per definizione fosse esclusa: il legislatore non avrebbe avuto bisogno di specificare che si trattava di beni mobili perché, a parte la casa in città già menzionata sopra, nessun altro immobile cadeva in successione.

La prima controargomentazione di Martini mi pare indebolita dal fatto che in altre zone della Grecia il lotto di terra era divisibile: in ciò gli storici moderni hanno sempre riconosciuto un fattore di instabilità della *polis* arcaica, ma, in assenza di altre informazioni, non si vede perché anche Gortina non potrebbe aver conosciuto lo stesso problema senza per questo uscirne distrutta<sup>39</sup>.

La seconda controargomentazione di Martini va incontro, secondo me, alla stessa obiezione che si può opporre all'interpretazione da lui combattuta. Comunque si vogliono immaginare le case «accatastate», non credo che si possa pensare a qualcosa di simile a un condominio moderno, bensì a un villino unifamiliare (secondo lo stesso van Effenterre, «delle case con frutteti, dei giardini»<sup>40</sup>). Dunque anche in città non sarebbe facile immaginarsi nove proprietà contigue e confinanti con una decima. E per di più, se, nel caso dell'iscrizione qui discussa, l'oggetto della contesa processuale sono appunto degli alberi, non sembra che ci troviamo in un contesto urbano in senso stretto.

Quanto alla terza controargomentazione di Martini, essa non è altro che un corollario dell'*argumentum ex silentio*, e, in quanto tale, non apporta elementi realmente nuovi.

<sup>38</sup> La citazione è da van Effenterre - Ruzé 1994-1995, II, p. 9.

<sup>39</sup> Vd. Aristot. *Polit.* 6.46, citato da Willetts, p. 12 n. 41.

<sup>40</sup> Van Effenterre 1985, p. 305, ripreso sostanzialmente in *Nomima*, II, p. 9 e n. 24: le case in città «doivent ressembler à ce que nous appellerions des “pavillons”, avec leur jardins et leur arbres fruitiers, leur réserves, la place pour quelques animaux domestiques et la courette où les femmes ... filent et tissent à longueur de journée».

A questo punto vorrei a mia volta richiamare una considerazione a favore della tesi favorevole all'esistenza della proprietà privata della terra, a cui avevo già accennato qualche anno fa<sup>41</sup>. Mi riferisco alla normativa sull'ereditiera contenuta nelle coll. VII-IX, e in particolare alla norma secondo cui, se l'ereditiera non intende sposare il primo avente diritto, potrà evitare il matrimonio abbandonando al mancato sposo metà del patrimonio pur conservando la casa in città. Ora, io ritengo che anche a Gortina la funzione dell'epiclerato (per usare il termine attico) sia stata sicuramente quella di conservare il patrimonio ereditario all'interno del gruppo familiare, assicurando la continuazione dell'*oikos*, e non quello di soddisfare pretese successorie dei collaterali, che sarebbero per principio esclusi dalla presenza di discendenti sia pure solo di genere femminile<sup>42</sup>. E poiché in tutto il mondo greco il «patrimonio familiare» da conservare è appunto il lotto di terra, il *kleros*, che assicura la base materiale della sopravvivenza e della continuità della famiglia, è improbabile che il legislatore gortinio intendesse tutelare questo principio assicurando al collaterale più vicino soltanto il controllo di beni mobili, che si potrebbero in definitiva convertire in una somma di denaro (tanto più che la casa in città rimarrebbe comunque all'ereditiera nel caso in cui ella rifiuti di sposare il più vicino collaterale)<sup>43</sup>. Certo si potrebbe pensare che la metà del patrimonio in beni mobili, o addirittura in denaro, sia considerata dal legislatore gortinio come una sorta di compenso per il mancato matrimonio. Ma questo sarebbe appunto in contraddizione con la natura dell'istituto dell'epiclerato, che consiste, come si è detto, nel conservare il patrimonio all'interno del gruppo familiare. Ed è soltanto la terra (o comunque l'insieme degli immobili) che si caratterizza come elemento di identificazione di un patrimonio, non beni fungibili o addirittura anonimi come il denaro. La soluzione adottata dal legislatore gortinio appare dunque

---

<sup>41</sup> Riprendo qui quel che ho scritto in *Droit et épigraphie dans la Grèce archaïque*, «RHD» 75 (1997), pp. 435-446, in part. 441-443, dove si troveranno argomenti tratti da altri passi del CdG.

<sup>42</sup> Per l'ereditiera come erede vd. Link 1994, p. 67 n. 77, con una critica a Thür che non condivido.

<sup>43</sup> Si noti fra l'altro che il valore della casa in città, contrariamente a quanto sostenuto da Link, non viene computato per calcolare la metà che spetta all'avente diritto respinto: vd. col. VIII 4.

una soluzione di compromesso. La casa in città, che è l'elemento più caratterizzante dal punto di vista dell'identità del capo famiglia, resta all'ereditiera per essere trasmessa ai suoi figli, che assicureranno così la continuità, materiale e simbolica insieme, della persona del nonno materno, ma, nello stesso tempo, saranno anche i continuatori dell'*oikos* del loro padre, riunendo così in sé due *oikoi*. D'altra parte metà dei possessi terrieri del defunto resteranno nelle mani del suo gruppo familiare d'origine<sup>44</sup>.

Questa interpretazione della disciplina relativa all'ereditiera mi sembra d'altronde confermata da un'altra considerazione che riguarda sempre la casa in città. In col. IV 46-48 leggiamo che, se non ci sono altri *kremata* al di fuori della casa, allora le figlie succederanno in una quota della casa, contravvenendo così al principio generale che la casa in città è riservata ai maschi. Ma come spiegare che vi sia una casa e non vi siano altri *kremata*, se questi dovessero essere intesi qui come beni mobili? E come è possibile che nell'asse ereditario vi sia soltanto una casa in città se tutti i capi famiglia sono compartecipi di un lotto di terra affidato «in gestione» o in «usufrutto» a una «woikia» (quindi non a un singolo, che, per ragioni diverse, potrebbe esserne rimasto privo)?

Si potrebbe obiettare che si trattava di una famiglia di commercianti non interessata al possesso della terra. Ma se così fosse, come avrebbe potuto una simile famiglia partecipare ai *sissizi*, a cui pure tutti i cittadini avrebbero dovuto contribuire?

Queste considerazioni a favore dell'esistenza della proprietà privata della terra non escludono naturalmente che esistesse anche una terra pubblica, sottoposta a un particolare regime. Qualche accenno nelle iscrizioni conferma senza dubbio l'esistenza di questo doppio regime (o quanto meno l'esistenza di un controllo pubblico sulla produzione privata). Purtroppo tali accenni non sono sufficienti per renderci conto con chiarezza dei rapporti fra i due regimi.

---

<sup>44</sup> Sulla distribuzione dei beni ereditari prevista dalla col. IV vd. anche di recente Guizzi.

## III

## IL DIRITTO DI FAMIGLIA E IL DIRITTO EREDITARIO

4. Come è evidente anche a una prima lettura, la maggior parte delle norme contenute nel CdG riguarda il diritto di famiglia (il che non vale per gli altri due «Codici» minori: OM e NM). Tuttavia, ad eccezione delle norme relative al riconoscimento da parte del padre di un figlio nato dopo il divorzio e di quella che attribuisce al padre la potestà sui figli, i rapporti familiari sono presi in considerazione esclusivamente sotto il profilo patrimoniale.

Ma di quale tipo di famiglia si parla nel CdG?

Al centro dell'attenzione del legislatore sta senza dubbio quella che si suole definire famiglia nucleare, composta cioè da padre, madre, figli e figlie. L'ordine dei successibili esposto in col. V<sup>45</sup> mostra però che rileva anche il gruppo dei collaterali: prima di tutto fratelli e sorelle del defunto o della defunta e loro discendenti<sup>46</sup>. Ma anche un gruppo più vasto di collaterali, che costituisce la quarta classe dei successibili, dopo fratelli e sorelle del *de cuius*: a mio parere si tratta dei cugini e, in subordine, delle cugine del *de cuius* (parenti in IV grado, come i pronipoti in linea diretta e i nipoti in linea collaterale). Ciò significa che anche nel diritto del CdG c'è un riferimento, sia pure implicito, al limite di parentela che in diritto attico è definito dall'*anchisteia*<sup>47</sup>. Io ritengo che con questa IV classe di successibili si esaurisca il vincolo di parentela giuridicamente rilevante<sup>48</sup>. Questa

<sup>45</sup> Su cui vd. in part. Karabélias.

<sup>46</sup> Quindi non vige la concezione romana dell'*adgnatio*, che escluderebbe dalla successione i figli delle sorelle.

<sup>47</sup> Sull'*anchisteia* conserva la sua validità il lavoro di U.E. Paoli, *L'anchisteia nel diritto successorio attico*, «SDHI» 2 (1936), p. 77 ss. (= *Altri Studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, pp. 323-362). Willetts, in conformità alla sua interpretazione di fondo del CdG, ritiene che i successibili della IV classe fossero «kinsmen in any degree», cioè tutti gli appartenenti allo stesso clan (p. 12). Per le ipotesi di identificazione dei membri della IV classe avanzate da Link vd. il mio DF, p. 58.

<sup>48</sup> E cioè dei cosiddetti *kadestai*. Sulla distinzione fra *epiballontes* e *kadestai*, che secondo Willetts designavano rispettivamente i parenti in linea paterna e in linea materna (così ancora Gehrke 1997, p. 36), si è molto discusso. Credo che la spiegazione più convincente sia quella formulata da Meyer-Laurin nella sua recensione a Willetts («Gnomon» 41 [1969], pp. 160-165) e ripresa da Sealey, p. 58: «Relatives are called *epiballontes* when they are entitled to an advantage in consequence of their relationship to the subject. Relatives are called *kadestai* when, in consequence of the relationship,

affermazione è molto importante, come abbiamo visto, per escludere che l'ultima classe di successibili, quella a cui la legge allude con la misteriosa qualifica di *klaros*, sia identificata in base a un legame di parentela. Niente fa dunque pensare che abbiano rilevanza, almeno a fini successori, ipotetici legami di sangue all'interno di un «clan» o della tribù (anche se è all'interno di quest'ultima che va scelto il marito dell'ereditiera nell'ipotesi in cui rifiuti di sposare un collaterale)<sup>49</sup>.

Ma, come abbiamo detto, a parte il diritto a succedere dei collaterali, le altre disposizioni del CdG in materia di diritto di famiglia riguardano esclusivamente i rapporti patrimoniali fra i membri della famiglia nucleare. Benché il quadro di tali rapporti appaia stabile e ben equilibrato (tanto che Morris lo considera un quadro ideale, riferito a un momento fuori del tempo), esso risulta in realtà movimentato dalla presenza di norme innovative, introdotte appunto dal CdG, che riguardano soprattutto la posizione delle donne all'interno della famiglia (moglie, madre e figlia/sorella). Queste innovazioni sono inequivocabilmente segnalate dal fatto che quattro delle cinque norme dichiarate non retroattive dal legislatore riguardano proprio la condizione della donna. Questa constatazione ha riaperto una vivace discussione sulla condizione giuridica della donna gortinia (per opera soprattutto dei recenti interventi di S. Link).

### III.1. *La condizione della donna*

5. I punti oggetto di dibattito sono in particolare due: 1) se il diritto a ereditare delle donne gortinie (figlie e sorelle) preesistesse al CdG (e in questo caso se alle figlie spettasse già una quota ereditaria pari a una metà di quella spettante ai figli maschi) oppure se sia stato introdotto proprio dal CdG; 2) se il legislatore, limitando o addirittura escludendo il diritto del marito e del figlio di compiere atti di disposizione sui beni rispettivamente della moglie e della madre (col. VI 9 ss.), abbia svincolato le donne dalla *kyrieia* (ossia dalla tutela muliebre) del capo famiglia, riconoscendo loro non solo la capacità giuridica, cioè la capacità di essere titolare di diritti, ma an-

---

they are required to take care of the subject or perform an act for his benefit». In realtà *to epiballon* significa semplicemente «ciò che spetta»: vd. Link 1994, p. 76 n. 112.

<sup>49</sup> Vd. la critica di Morris a Willetts e a Link.

che la capacità di agire in proprio, cioè di compiere autonomamente atti giuridici aventi ad oggetto i beni di cui sono titolari.

Dalla posizione che si prende rispetto a questi due aspetti essenziali della condizione giuridica della donna dipende poi la valutazione dell'impatto complessivo che il CdG avrebbe avuto sulla condizione della donna gortina, e cioè se le norme esplicitamente innovative del CdG abbiano segnato un miglioramento o un peggioramento della condizione femminile.

6. A favore di un miglioramento ha preso recentemente posizione M. Gagarin<sup>50</sup>. Il punto da cui parte è la norma che leggiamo in col. IV 48-51, in base a cui il dono nuziale proveniente dal padre della donna non deve superare la quota ereditaria spettante alla donna stessa. Secondo Gagarin questa norma potrebbe significare non che prima del CdG si poteva fare un dono di ammontare superiore, ma che prima del CdG non era consentito fare un dono alla figlia che si sposava; la norma del CdG lo consentirebbe, ma solo se non supera un certo ammontare. Lo stesso ragionamento si potrebbe fare, sempre secondo Gagarin, anche nel caso delle altre norme che consentono di fare un dono a una donna: cioè dal marito alla moglie e dal figlio alla madre. L'opinione di Gagarin non ha avuto molte adesioni<sup>51</sup>. A me pare di poter aggiungere agli argomenti contrari già addotti da me e da altri, che il dono nuziale è un'usanza molto antica (già documentata in Omero). Sembra dunque inverosimile che, prima del CdG, al padre non fosse consentito fare un dono alla figlia in occasione delle sue nozze. L'interpretazione proposta dallo stesso Gagarin (p. 66) in alternativa a quella del divieto precedente il CdG, e cioè che forse prima del CdG la materia non era regolata da una legge e quindi non sappiamo se le figlie ricevevano doni o meno, e, se sì, in quale misura, non mi pare più persuasiva. Proprio il fatto che non ci fosse una legge scritta, che consentisse o vietasse il dono nuziale, fa supporre che si trattasse di un'usanza comunemente accettata, senza bisogno di un intervento legislativo che la autorizzasse.

Un ulteriore argomento a favore della tesi del miglioramento Gagarin pensa di trovarlo nella norma contenuta in col. V 1-9, uno dei passi che hanno messo più a dura prova l'acume degli interpreti.

---

<sup>50</sup> In Gagarin 1994.

<sup>51</sup> Vd. ad es. Link 1994, p. 83.

Prendendo alla lettera il testo di legge, Gagarin arriva alla conclusione che prima del CdG una donna potrebbe non aver ricevuto nulla né a titolo di dono nuziale né a titolo di erede. A questo punto le donne, che, in base al CdG avrebbero avuto diritto a una quota ereditaria, sempre in base al CdG possono rivendicarla qualora il loro padre sia morto dopo il cosmato di Cillo, non se è morto prima. In questo modo Gagarin prende indirettamente posizione sulla prima delle questioni controverse in tema di condizione giuridica della donna gortinia sopra indicate: l'interpretazione di col. V 1-9, sostenuta da Gagarin, implica infatti che il diritto delle donne a ereditare sia stato introdotto dal CdG.

Alla tesi del miglioramento ha aderito più di recente R. Martini <sup>52</sup>, il quale, pur non avendo potuto prendere conoscenza del contributo di Gagarin testé citato, sostiene che la quota ereditaria delle donne è stata introdotta dal CdG; in ciò, d'altronde, non fa che mettersi nella scia di un'autorevole corrente di studiosi, da Bücheler - Zitelmann e Kohler-Ziebarth fino a Körner (p. 501) e a Schaps (pp. 58-60) <sup>53</sup>.

7. La tesi del peggioramento è stata invece sostenuta di recente da Link <sup>54</sup>, il quale ragiona in questo modo <sup>55</sup>. Se col. V 1-9 dovesse essere inteso nel senso che le donne che non hanno ricevuto alcunché fra il cosmato di Cillo e il CdG devono ricevere ciò che il CdG prescrive, si tratterebbe di una norma inutile. Per dare un significato a col. V 1-9 occorre interpretarla nel senso che alle donne che non hanno ricevuto alcunché fra il cosmato di Cillo e il CdG viene assicurato qualcosa di più di quel che il CdG riserva alle donne <sup>56</sup>. Cillo, dal canto suo, avrebbe a sua volta emanato una legge che limitava i diritti preesistenti delle donne; se così non fosse, non si spieghereb-

<sup>52</sup> Martini 2001.

<sup>53</sup> Vd. in proposito il mio DF, p. 46.

<sup>54</sup> E nella sua scia da Gehrke 1997, p. 47 e n. 98.

<sup>55</sup> Link 1994, pp. 84-86 e n. 147.

<sup>56</sup> Riporto qui la traduzione di col. V 1-9 proposta da Link: «Welche Frau auch immer kein Vermögen hat- sei es aus einem Geschenk des Vaters oder des Bruders, sei es aus einem Legat oder einer Erbschaft – wie es (festgelegt wurde), als der Startos Aithaleus mit Killos und seinen Kollegen den Kosmos bildete, soll dieses (*tautas*) erhalten. Früheres aber soll nicht vor Gericht zugelassen werden» (1994, p. 84).



be che vi siano donne che avanzano rivendicazioni precedenti all'anno di Cillo.

Martini <sup>57</sup> ribatte che, se una donna non ha avuto alcunché prima del CdG, non si capisce perché non le si debba applicare la nuova normativa (sottinteso: anche se meno favorevole).

Probabilmente la questione sarebbe più facile da chiarire se il legislatore avesse voluto fare riferimento alle donne *nate* dopo l'entrata in vigore del CdG; ma in realtà una simile conclusione non può essere ricavata dal testo di col. V 1-9. Perciò sia l'argomento di Link sia il controargomento di Martini appaiono ugualmente plausibili annullandosi reciprocamente. Tuttavia, interpretando alla lettera ciò che scrive Link, si dovrebbe desumerne che, fino al momento in cui sarà viva una donna che ha ricevuto un trattamento migliore sotto la legge di Cillo, tutte quelle che sono venute dopo avranno diritto allo stesso trattamento privilegiato <sup>58</sup>. Questa conclusione mi pare inaccettabile. Secondo me le donne prese in considerazione in col. V 1-9 sono donne che succedono, a titolo di coeredi, allo stesso *de cuius* all'interno della stessa famiglia. Il punto fondamentale consiste nel capire in che cosa il CdG ha innovato rispetto alla situazione precedente. Contrariamente a quel che pensano i fautori del miglioramento della condizione femminile per opera del CdG, io penso che le donne avessero diritti ereditari già prima del CdG: questi diritti ereditari, però, si sostanziano essenzialmente nel dono nuziale costituito dal padre o, dopo la sua morte, dal fratello, non diversamente da ciò che accade ad Atene nel V e nel IV secolo <sup>59</sup>. La novità introdotta dal CdG è che il valore del dono nuziale viene calcolato in base alle quote ereditarie, nella misura di metà di quella spettante ai fratelli, e la sua composizione viene fissata sulla base dei criteri stabiliti in col. IV. Lo conferma la norma che vieta di effettuare un dono di entità maggiore della quota ereditaria. Solo così si crea un nesso logico fra le tre norme contenute rispettivamente in coll. IV 48-51, IV 52 – V 1, V 1-9. In particolare la seconda di queste norme (coll. IV 52 – V 1) non significa che la donna possa cumulare dono nuziale e

<sup>57</sup> Martini 2001, p. 35.

<sup>58</sup> Si noti che Link non chiarisce in che cosa la situazione delle donne prima del CdG era migliore, e nemmeno in che cosa quest'ultima era migliore di quella esistente prima di Cillo.

<sup>59</sup> Così sostanzialmente già Schaps, pp. 86-87.

quota ereditaria<sup>60</sup>, perché dono nuziale ed eredità coincidono<sup>61</sup>: deve essere dunque possibile ottenere una riduzione del dono nuziale eccedente, così come previsto da col. X 20-25.

Alla luce di queste affermazioni possiamo tornare a col. V 1-9. Non sarebbe giusto creare disparità fra donne all'interno dello stesso nucleo familiare, in particolare fra sorelle. Quindi col. V 2 ss. non va interpretata nel senso che le donne ivi contemplate non hanno ricevuto alcunché, bensì nel senso che non hanno ricevuto la parte corrispondente alla propria quota del patrimonio paterno, appunto perché, per ipotesi, un'altra sorella ha ricevuto sotto Cillo un dono superiore alla propria quota ereditaria, proprio perché allora non era ancora stato introdotto il principio che il dono nuziale non deve superare la quota ereditaria. Dunque, contro Link, non si può dire che la situazione delle donne abbia subito due peggioramenti successivi (rispetto a prima di Cillo e rispetto a prima del CdG). La novità introdotta dal CdG è il principio che il dono nuziale deve essere equivalente per quantità e qualità alla quota ereditaria fissata in col. IV. Dunque non si può nemmeno dire se, in generale, la condizione delle donne sia migliorata o peggiorata in seguito all'emana-zione del CdG: per alcune donne sì, per altre no. Quel che appare certo è che la ripartizione del patrimonio ereditario è definita con criteri che privilegiano i maschi.

L'interpretazione testé proposta mi pare d'altronde coerente con la linea di tendenza del legislatore del CdG in materia di rapporti patrimoniali tra membri della famiglia: limitare e circoscrivere l'esercizio di poteri discrezionali, anche se fondati su una lunga tradizione. E questo, ancora una volta, in vista di uno scopo tipico, e insieme molto generico, della regolamentazione legislativa: evitare il più possibile l'insorgere di liti nella comunità di fronte a situazioni socio-economiche nuove e potenzialmente «destabilizzanti». Per Link, invece, la restrizione delle attribuzioni patrimoniali a favore delle donne (con il conseguente peggioramento della loro condizione) trova la sua motivazione nell'esigenza di salvaguardare i flussi economici destinati ad alimentare il sussidio, che provenivano naturalmente sol-

---

<sup>60</sup> In questo senso rettifico ciò che ho scritto in DF, § 30.

<sup>61</sup> Vd. Körner p. 501, e Martini 2001, p. 39 a.

tanto dai membri maschili della famiglia. Questa motivazione ha indubbiamente il pregio di tentare ancora una volta di trovare il collegamento fra istituzioni sociali delle città cretesi, quali ci vengono descritte nelle fonti non epigrafiche, e le istituzioni giuridiche che emergono dalle iscrizioni; e tuttavia, ancora una volta, è una motivazione che non trova alcun appiglio nel tenore letterale delle norme qui considerate. Non solo, ma sembra attribuire al legislatore l'intento di rafforzare un'istituzione tradizionale – il *sissizio* – contro i rischi connessi a un'altra istituzione tradizionale, come il dono nuziale: per rendere attendibile questa interpretazione bisognerebbe spiegare perché l'equilibrio, che doveva essersi mantenuto per lungo tempo in base alla coesione del ceto aristocratico, appariva ora minacciato a tal punto da richiedere un intervento legislativo.

8. Passiamo ora al secondo tema che è stato oggetto di un vivace dibattito recente. Mi riferisco alle norme della col. VI che limitano o escludono i poteri di disposizione del marito sui beni della moglie e del figlio sui beni della madre.

Secondo Link<sup>62</sup> in questo settore abbiamo attestate due tendenze contraddittorie: da un lato subiscono una riduzione la quota ereditaria delle donne e al tempo stesso l'ammontare dei doni che sono autorizzate a ricevere; dall'altro viene loro concessa una «freie Verfügungsgewalt». Link sostiene infatti<sup>63</sup> che la donna di norma «verfügte frei über ihr Hab und Gut»<sup>64</sup>. Egli lo desume da col. IV 23-27 e dalla norma di col. VI 9 ss. che vieta al marito di disporre dei beni della moglie. Dunque il CdG avrebbe niente meno che eliminato la *kyrieia*. Questa tesi è stata ribadita diffusamente da Link in un recentissimo articolo<sup>65</sup>. Seguiremo quindi le argomentazioni sviluppate da Link nell'insieme dei suoi lavori dedicati a questo tema.

9. Il punto di partenza è un brano che presenta oggettive difficoltà di interpretazione: col. IV 23-27. Ecco la traduzione di Link: «Der Vater soll Herr sein über die Kinder und über das Vermögen und

---

<sup>62</sup> Link 1994, p. 89, riprendendo in sostanza il punto di vista già sostenuto da Schaps, pp. 58-60.

<sup>63</sup> Link 1994, pp. 53-55, 63-64 e 90.

<sup>64</sup> *Ibid.*, p. 64.

<sup>65</sup> Link 2003.

hinsichtlich der Verteilung und die Mutter soll Herrin über das eigene Vermögen sein»<sup>66</sup>. Link ritiene cioè che la madre abbia la facoltà di amministrare il proprio patrimonio come meglio crede, salvo che per quanto riguarda la divisione dei beni familiari tra i figli della coppia. A questo unico scopo, infatti, il padre conserva un potere sui beni della moglie, nel senso che solo il padre può procedere alla divisione tra i figli dei beni sia propri che della moglie, anche perché specificare che il marito è padrone di dividere i propri beni tra i figli sarebbe superfluo. Ora, a me pare che questa interpretazione di col. IV 23-27 sia nettamente contraddetta da quel che segue immediatamente, e cioè: «finché vivano, non siano costretti a dividere» (col. IV 27-29). Il plurale non può che riferirsi a padre e madre. Né mi sembra un argomento forte affermare, come fa Link, che la facoltà di dividere i propri beni, eccezionalmente riconosciuta alla madre, che invece per il resto sarebbe soggetta alla *kyrieia* del marito, dovrebbe essere enunciata dal legislatore in maniera più esplicita<sup>67</sup>. Se infatti è vero che la norma è comunque formulata in modo ellittico anche con riferimento alla facoltà di dividere, il fatto che né il padre né la madre siano obbligati a dividere il loro patrimonio tra i figli non mi pare lasci dubbi sul fatto che ciascuno dei due è autorizzato a dividere i propri beni<sup>68</sup>.

10. Un altro argomento a cui ricorre Link si fonda su coll. IV 48 – V 1. Il fatto che il dono nuziale sia previsto solo come prelievo sui beni paterni (col. IV 54: *patroia*) si spiega, secondo Link<sup>69</sup>, con la regola consuetudinaria che sia il padre a fare il dono nuziale alla figlia prelevandolo sui propri beni. Ma, continua Link, se si rinuncia a interpretare questa regola alla luce di una «streng formale Logik», niente esclude che il dono nuziale alla figlia sia prelevato dal padre sui *matroia*, cioè sui beni della madre (suppongo in quanto atto che realizza una forma anticipata e parziale di divisione dei beni tra i figli). Che coll. IV 48 – V 1 non sia una norma che non ammette altre

<sup>66</sup> Link 1994, pp. 53-54.

<sup>67</sup> Così Link 2003, p. 63.

<sup>68</sup> Come ho sottolineato in DF, p. 51, la facoltà di dividere riconosciuta alla madre si spiega con riferimento esclusivo a una operazione compiuta dopo la morte del marito.

<sup>69</sup> Link 1994, p. 64.

possibilità di dono sarebbe inoltre provato dal fatto che, in col. V 1-9, il dono nuziale può provenire anche dal fratello della sposa, assente in coll. IV 48 – V 1.

A ciò si può obiettare che il fatto che tocchi al fratello provvedere al dono nuziale (ovviamente in caso di morte del padre prima delle nozze della figlia) non prova che il padre o il fratello possano prelevare il (o una parte del) dono nuziale dai *matroia*. Nel caso del fratello, infatti, il dono nuziale corrisponderà semplicemente alla quota ereditaria dei *patroia* che il CdG riserva alla figlia in presenza di fratelli. Lo dimostra il fatto che la norma che limita i doni alla moglie e alla madre non contempla la donazione del fratello alla sorella. Mi pare quindi che l'appello a rinunciare alla «rigorosa logica formalistica» in questo caso serva a legittimare una petizione di principio, ovvero un ragionamento circolare: si cerca conferma di quel che non c'è in col. IV 23-27 in quel che non c'è in coll. IV 48 – V 1.

11. Passiamo ora agli altri brani del CdG in cui Link ritiene di poter vedere confermata l'autonoma capacità di agire della donna gortina.

Gli abusi previsti in col. VI 9-18, consistenti nella vendita o nella consegna in garanzia di beni della moglie o della madre, comportano l'automatico ritorno dei beni alla donna. Quindi, secondo Link, visto che il colpevole degli abusi sarà stato con tutta probabilità proprio il presunto *kyrios* (rispettivamente marito o figlio della donna), l'amministrazione dei beni recuperati non gli sarà stata certo riaffidata, e dunque non può che tornare alle donne titolari dei beni stessi<sup>70</sup>. Dunque l'abuso del marito o del figlio è consistito proprio nel fatto di intromettersi nell'amministrazione dei beni da parte della donna, non di aver male esercitato i suoi poteri di *kyrios*.

Questa interpretazione della norma in questione non mi sembra giustificata. In realtà, come rivela il caso della vendita, la conseguenza dell'abuso è il ritorno alla donna della titolarità del bene di cui l'uomo ha disposto. Di amministrazione non si parla affatto nel testo di legge che qui stiamo esaminando. Certo si può ragionevolmente sospettare che al *kyrios* infedele e prevaricatore venga sottratta l'amministrazione dei beni della donna. Tuttavia occorre tenere conto del fatto che, prima del CdG, disporre dei beni della moglie o della

---

<sup>70</sup> Link 2003, p. 66 n. 73, anche per altra bibliografia.

madre non era considerato un atto riprovevole. Dunque è possibile che il *kyrios* conservasse ugualmente l'amministrazione, una volta riconosciuto illegittimo l'atto di disposizione abusivo; e comunque, come vedremo meglio sotto, il legislatore intende qui semplicemente limitare i poteri del *kyrios*.

12. Un altro argomento si ricava, sempre secondo Link, dalla norma relativa all'amministrazione, da parte del padre, dei *matroia* della madre premorta (col. VI 31-46). In particolare, se il padre si risposa, i figli saranno *karteroi*. Il che significa, secondo Link, che anche alle figlie spetterà «die Dispositionsgewalt über ihren Anteil am Vermögen ihrer Mutter»<sup>71</sup>. Ora, è vero che *karteros* è un termine generico che può riferirsi sia alla titolarità di un bene sia alla facoltà di amministrare un bene altrui; però, tutte le volte che nel CdG si fa riferimento ai rapporti tra fratelli e sorelle, la sorella viene data in moglie dal fratello. Quindi è da presumere, come abbiamo già sottolineato, che solo in quel momento la sorella riceverà la sua parte di eredità sotto forma di dono nuziale (col. V 1-9; VIII 20-30; e soprattutto col. X 50-52). Di conseguenza, in col. VI 31-46 si rinvia semplicemente alle norme ordinarie di amministrazione del patrimonio ereditario, che valgono per i figli dopo la morte del padre, norme che non sono enunciate esplicitamente nel CdG. Quindi col. VI 31-46 non dimostra che le donne amministravano direttamente la loro quota ereditaria e, più in generale, i loro beni.

Sempre a proposito di questa norma, in DF (p. 44) ho sostenuto che il marito continua ad amministrare i beni della moglie defunta perché li amministrava già prima. Secondo Link la mia spiegazione si basa sul pregiudizio che le donne non possano amministrare autonomamente i propri beni. La vera ragione sarebbe invece da ricercare in col. IV 23-27: se il marito è l'unico legittimato ad assegnare *inter vivos* tanto i propri beni quanto quelli della moglie, è logico che, per poter esercitare questa facoltà, amministri i beni della moglie dopo la morte di lei. Per questo l'amministrazione dei beni della moglie defunta passerebbe al marito superstite. Lasciando da parte i dubbi e le obiezioni all'interpretazione di col. IV 23-27 proposta da Link, a me sembra che il suo argomento sia giuridicamente insoste-

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, p. 67.

nibile. In realtà la morte della madre determina automaticamente la trasmissione dei beni ai figli a titolo di eredità. Soltanto che il padre superstite conserva su di essi un diritto di godimento esclusivo. È invece ai figli stessi, in quanto eredi comproprietari, che spetta il potere di procedere alla divisione fra coeredi dei beni della madre in base alle norme contenute in col. V 28-44.

13. Sempre a proposito dell'interpretazione di questa norma, in Rørby Kristensen <sup>72</sup> si trova un'interessante osservazione. La studiosa danese, se ben intendo il suo pensiero, estende analogicamente al patrimonio dei figli il principio dettato in materia di atti di disposizione sul patrimonio della moglie premorta. Sostiene cioè che il patrimonio dei figli (cioè quello da loro acquistato autonomamente, così come previsto in col. VI 5-7) può essere alienato dal padre se sono *dromeis* e acconsentono (in contrasto quindi con il divieto generale, posto a carico del padre in col. VI 7-9, di disporre dei beni dei figli). Questa opinione mi sembra però difficile da condividere perché, se i figli sono maggiorenni, saranno loro a disporre del proprio patrimonio (salvo un mandato a disporre a favore del padre, mandato che, pur non essendo esplicitamente previsto dal testo della legge in questo punto, dobbiamo ritenere ammissibile). Tuttavia questa opinione ha il merito di confermare che il padre non ha soltanto l'amministrazione, ma anche un diritto di godimento esclusivo sui beni della madre premorta <sup>73</sup>. Se così non fosse, infatti, non si vedrebbe il motivo per cui, in presenza di figli maggiorenni, il padre dovrebbe continuare ad amministrare i *matroia* che sono diventati di proprietà dei figli all'apertura della successione materna.

14. L'argomento più forte a favore di un'autonoma capacità di agire della donna, Link lo ricava però da col. IX 3-5: la vendita dei beni ereditari allo scopo di pagare i debiti ereditari può avvenire o attraverso l'ereditiera o attraverso i suoi parenti dal lato paterno e materno; se però si verifica un abuso da parte di qualcuno, i beni saranno

---

<sup>72</sup> Vd. p. 23.

<sup>73</sup> *Contra* Link 2003, p. 71 n. 88. In realtà non si tratta di un usufrutto in senso romano perché tutto fa pensare che i figli, pur essendo divenuti proprietari a titolo di eredi della madre, non possano alienare la «nuda» proprietà.

dell'ereditiera (*epi tai patroioi kai emen*) e quindi (facendo valere così la disposizione iniziale di col. IX) sarà lei stessa a poterne disporre<sup>74</sup>.

Ora, a me sembra che l'interpretazione di Link, pur suggestiva se si considera quello che appare il significato letterale del testo di legge, non spieghi un dato essenziale, cioè l'alternativa fra *e autan e dia tons patroans* (col. IX 3-4). Si limita a osservare che la cooperazione dei parenti (o eventualmente del marito, se l'ereditiera è già sposata alla morte del padre – ipotesi però non prevista dal CdG con riferimento alla fattispecie disciplinata in col. IX) va valutata come un «pragmatisches Verfahren»<sup>75</sup>, cioè, se intendo bene il pensiero di Link, nel senso che è più comodo e più efficace far partecipare persone più pratiche e più autorevoli dell'ereditiera agli atti giuridici necessari per soddisfare i creditori ereditari. Nell'ottica di Link l'intervento dei parenti è ritenuto una mera eventualità dettata da ragioni di opportunità.

Ancora una volta Link sembra rifiutarsi di interpretare alla luce di criteri rigorosamente giuridici il testo della legge. Se l'integrazione di col. IX 3 è corretta (e non mi pare siano state avanzate proposte alternative a quella comunemente accettata), qui viene posta un'alternativa netta: o l'ereditiera o i parenti. La spiegazione che ne ho proposto in DF (p. 106) è che i parenti agiscono da soli quando l'ereditiera è impubere. Se così è, la menzione dell'ereditiera che agisce da sola deve necessariamente alludere all'ipotesi in cui sia pubere. Ma allora il riferimento alla donna che agisce «da sola» non è da intendersi come ipotesi alternativa a quella in cui agisce, per ragioni di opportunità – come ritiene Link, con l'assistenza dei parenti. È invece da intendersi quale riferimento al caso ordinario in cui una donna (non solo l'ereditiera) si trova nella necessità di compiere un atto giuridico. Ma se si tratta di un rinvio ai principi generali che reggono la capacità di agire delle donne, con le parole *e autan* non si esclude affatto l'intervento di un *kyrios*. Né si può ricavare l'assenza del *kyrios* dal fatto che i beni oggetto di una vendita abusiva tornano alla donna, ragione per cui l'ereditiera, essendosi liberata dell'ingombrante presenza dei parenti chiamati ad assisterla a scopo cautelativo, tornerebbe libera di disporre autonomamente dei beni

---

<sup>74</sup> Link 2003, p. 67.

<sup>75</sup> *Ibid.*, p. 68 n. 77.



ereditari. Basti considerare il fatto che il parente, resosi eventualmente colpevole di abusi, non è l'unico amministratore del patrimonio dell'ereditiera. Dunque non si vede perché l'eventuale abuso di uno dei parenti amministratori debba comportare la fine del controllo dei parenti sulle operazioni necessarie a soddisfare i creditori ereditari. Inoltre, così come abbiamo notato a proposito delle norme analoghe riferite da col. VI alla *restitutio* a favore della moglie e della madre, anche nel caso dell'ereditiera la legge si riferisce al ritorno della titolarità del bene in capo all'ereditiera; di amministrazione dei beni non si parla proprio.

Vi è un ultimo punto nelle argomentazioni di Link che io ritengo inaccettabile. Questi sostiene infatti, come abbiamo visto, che, in seguito agli abusi commessi dai parenti, i beni ereditari potrebbero essere venduti direttamente dall'ereditiera (col. IX 1-3). Proiettando questa conclusione sulle disposizioni di col. VI a favore della moglie e della madre, Link ne trae una conferma che anche in col. VI 12-18 gli abusi eventualmente commessi da marito e figlio comportano che il legislatore «das Vermögen (allein) der Frau bzw. (allein) der Mutter zuwies»<sup>76</sup>. Questa estensione analogica della conclusione ricavata dall'analisi di col. IX 1-5 mi sembra inaccettabile. Non solo perché deriva da un'interpretazione non condivisibile delle disposizioni della col. IX, ma soprattutto perché le due situazioni sono diverse: in col. IX c'è un'esplicita autorizzazione a disporre dei beni per pagare i debiti ereditari; in col. VI c'è il divieto di disporre dei beni.

15. Un ulteriore argomento contro l'esistenza della *kyrieia* sulle donne Link lo ricava dall'interpretazione di col. VIII 47-54 in relazione a col. XII 9-17. Nel primo brano (col. VIII) leggiamo: «Se per lei [l'ereditiera] che è impubere non vi sia un avente diritto, all'ereditiera spettino i beni e i frutti e, finché sia impubere, sia nutrita dalla madre; se non vi sia la madre, sia nutrita dai parenti materni». Nel secondo brano (col. XII) si prevede invece che, quando l'ereditiera è allevata dalla madre, i beni e i frutti siano amministrati dal parente paterno e dal parente materno.

Ora, secondo Link<sup>77</sup>, la norma di col. VIII attesta che l'ereditiera, perfino se impubere, «selbst die Verantwortung über ihr Vermögen

<sup>76</sup> *Ibid.*, p. 68 n. 77.

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 68 e n. 78, riprendendo in parte il punto di vista di Körner.

tragen sollte». Tuttavia il legislatore si sarebbe accorto che riconoscere questa piena capacità all'ereditiera impubere portava a conseguenze aberranti, e si sarebbe affrettato a precisare, in col. XII, che il patrimonio di un'ereditiera impubere doveva essere amministrato dai parenti sia dal lato paterno che materno. E tuttavia – aggiunge Link<sup>78</sup> – la lettura congiunta di col. VIII 50-51 e di col. XII 9-17 mostra che sicuramente la madre, presso cui viene allevata la figlia ereditiera, «ihr eigenes Vermögen in dem Haushalt ohne Mann offenbar auch selbst verwaltete». Di qui l'ulteriore corollario che, in assenza di aventi diritto, in particolare dalla parte paterna (quindi in assenza di *epiballontes*), sarebbero potuti essere parenti di sesso femminile a ricoprire il ruolo di amministratori dei beni dell'ereditiera impubere.

I risultati di questa esegesi congiunta di col. VIII e col. XII mi sembrano inaccettabili.

Prima di tutto è inverosimile che al legislatore potesse essere sfuggito che un'ereditiera impubere non poteva amministrare da sola il patrimonio ereditario. Quindi la norma di col. XII non può essere interpretata come la correzione di una simile anomalia; si tratta invece di una semplice integrazione, che stabilisce chi avesse il diritto/dovere di amministrare i beni dell'ereditiera, non essendo questo punto stato definito in col. IX.

In secondo luogo il fatto che col. XII 9-17 non si occupi dell'amministrazione dei beni della madre, presso cui l'ereditiera sia eventualmente allevata, non implica che la madre goda della piena capacità di amministrare autonomamente i propri beni. Col. XII si occupa semplicemente del patrimonio ereditario, che non ha niente a che fare con il patrimonio della madre dell'ereditiera: dunque all'amministrazione del patrimonio della madre si applicheranno ancora una volta le regole ordinarie in materia di amministrazione del patrimonio di cui è titolare una donna. Viceversa, per l'amministrazione del patrimonio dell'ereditiera allevata presso la madre, col. XII introduce una regola che rafforza i controlli: invece di lasciare che il patrimonio dell'ereditiera sia sotto il controllo del *kyrios* della madre, ne affida l'amministrazione a parenti paterni e materni dell'ereditiera stessa.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, p. 68.

Se dunque i passi di col. VIII e di col. XII non dimostrano che la madre amministra i propri beni, cade anche l'idea che ad amministrare i beni dell'ereditiera possano essere donne appartenenti alla famiglia paterna. Anche se mancano gli aventi diritto a sposare l'ereditiera, ci saranno pur stati dei parenti più lontani sempre dal lato paterno. Non c'è dunque nessun indizio che faccia pensare a una donna a cui sarebbe consentito non solo di amministrare autonomamente il proprio patrimonio, ma addirittura quello altrui.

16. Dobbiamo ora prendere in considerazione l'argomento con cui Link cerca di liberarsi di un indizio contrario alla sua tesi: mi riferisco al fatto che in col. VI 2-5 si prevede che la vendita abusiva di un bene del padre abbia luogo esclusivamente per opera di un figlio maschio. Link va alla ricerca di un motivo esterno che possa aver spinto il legislatore a prendere in considerazione un'iniziativa illegittima del figlio e non della figlia. E lo trova nelle mene, subdole e perverse, di un *erastes* che, tramite il figlio altrui (suo *eromenos*), voglia meschinamente rivalersi dei regali che gli ha fatto, inducendo quindi il figlio (mi pare di capire) a consegnargli del denaro procurato illegalmente mediante vendita o consegna in garanzia di beni del proprio padre. Le figlie, invece, non potevano risultare pericolose per il patrimonio paterno perché «ihr Leben im wesentlichen im Haus verbrachten»<sup>79</sup>. Questa spiegazione, nonostante il colore locale cretese brillantemente messo in rilievo da Link, non può risultare soddisfacente proprio per una ragione di metodo. Link ricorre infatti a una spiegazione che si pone sul piano dei motivi individuali e contingenti e che, in quanto tale, non può chiarire un dato strutturale quale quello che la norma rivela. Se restassimo sul piano dei motivi, non potremmo escludere che una ragazza fosse tentata di attingere al patrimonio paterno per acquistare di nascosto (ad esempio tramite una schiava) «gioielli e profumi», se è vero che, come ritiene Link, le donne avevano piena capacità di compiere negozi giuridici.

Per rafforzare la sua spiegazione, Link aggiunge<sup>80</sup> che le donne non ricevevano praticamente alcunché dal padre prima del dono nuziale dato in occasione del matrimonio: dunque i terzi non aveva-

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, p. 69 n. 81.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p. 70.

no la possibilità di farsi trasferire da una figlia beni appartenenti a suo padre. Viceversa i trasferimenti di beni dal padre ai figli maschi potevano avvenire di frequente per vari scopi, e per di più non richiedevano le formalità necessarie per il dono nuziale alla figlia. In realtà lo stesso Link fa un riferimento marginale a una donna sposata che, essendo uscita di casa, avrebbe perso la possibilità di «widerrechtlich auf das Vermögen des Vaters zuzugreifen»<sup>81</sup>. Ma allora, se fino al momento in cui rimane nella casa paterna, la donna avrebbe avuto la capacità (sia pure illegittimamente esercitata) di disporre dei beni del padre, perché col. VI 2-5 fa riferimento solo ai figli maschi?

Quanto alla donna sposata, osserva Link, il legislatore non aveva ragione di vietarle atti di disposizione sui beni di cui si componeva il dono nuziale (sottinteso: perché ne aveva la piena e autonoma facoltà di amministrazione). Ma ancora una volta questa affermazione non trova alcuna conferma nei testi di legge: non c'è nessuna norma da cui si possa desumere, direttamente o indirettamente, che la donna sposata avesse il diritto di disporre autonomamente del proprio dono nuziale a favore di estranei alla famiglia. E oltre tutto questi beni non erano più del padre: quindi non si capisce perché gli atti di disposizione su di essi avrebbero dovuto essere previsti (per ammettere la legittimità) in col. VI 2-5.

Per concludere la discussione su col. VI 2-5, mi sembra si possa ribadire che il legislatore non ha vietato a una figlia di disporre dei beni del padre semplicemente perché una donna non poteva disporre autonomamente, a favore di persone estranee alla famiglia, né dei propri beni né tanto meno dei beni altrui.

17. Link torna poi sulle ragioni per cui i beni della madre e della moglie godono di una tutela rafforzata rispetto a quelli della figlia e della sorella. La ragione principale, sempre secondo Link, sta nel fatto che già prima del CdG il padre non poteva disporre del patrimonio di figli e figlie né il fratello del patrimonio della sorella. Quindi non occorre che il CdG prevedesse sanzioni particolari contro atti di disposizione di questo tipo. Viceversa il divieto di disporre dei beni della moglie per il marito e dei beni della madre per il figlio è stato introdotto per la prima volta dal CdG, come dimostra il fatto

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, p. 70.

che viene esclusa la retroattività del divieto stesso<sup>82</sup>. Dunque prima del CdG il marito poteva disporre dei beni della moglie e il figlio di quelli della madre. Ma questo non implica, aggiunge Link<sup>83</sup>, che tale facoltà di disporre fosse basata sulla *kyrieia* che il marito esercitava sulla moglie e il figlio sulla madre. Infatti non è detto che tali atti di disposizione, non considerati «widerrechtlich», fossero basati su una «solide Rechtsgrundlage». Ci si deve chiedere piuttosto «ob einfach nur gang und gäbe war, was sie [*scil.* marito e figlio] in einem rechtlich nicht geordnetem Raum taten»<sup>84</sup>.

Ancora una volta ritengo di dover ribadire che questo modo di interpretare il CdG è inaccettabile. Nella trattazione di Link la dimensione giuridica va e viene, si dilata e si restringe a seconda di ciò che appare più opportuno. Nel caso che stiamo discutendo qui, poi, risulta particolarmente difficile capire perché, in un contesto ritenuto appunto non giuridicamente definito e vincolante, sarebbe stato lecito disporre dei beni della moglie e della madre e non di quelli della figlia e della sorella. Link non propone alcuna spiegazione di questo diverso trattamento: si limita a formulare tautologicamente ciò che si può desumere semplicemente mettendo a confronto le norme del CdG. A me sembra dunque che l'analisi di Link non porti nessun argomento sostanziale contro la spiegazione che avevo già proposto in DF: il patrimonio della moglie e della madre, di cui esse sono titolari, è caratterizzato dalla funzione «dotale» che ad esso è attribuita<sup>85</sup>. Si conferma cioè la rilevanza della distinzione tra «familien-eigenes» e «familien-fremdes» con riferimento al patrimonio delle donne<sup>86</sup>. Questa continua ad apparirmi la spiegazione più plausibile della tutela rafforzata che il CdG assicura al patrimonio della moglie e della madre. L'analisi critica di Link mi offre comunque l'opportunità di aggiungere qualche ulteriore precisazione.

a) Il fatto che il dono nuziale vada fatto alla presenza di testimoni, contrariamente alla divisione del patrimonio tra i figli o al paga-

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 74.

<sup>83</sup> *Ibid.*, p. 74 n. 95.

<sup>84</sup> A p. 83 e n. 121 parla di una «gesellschaftliche unstrittige Gewohnheit».

<sup>85</sup> E ciò anche se i figli, sia di primo che di secondo letto, hanno comunque diritto a dividersi il patrimonio materno dopo la morte di lei: su questo punto concordo con Link 2003, p. 73 n. 94 (cfr. il mio DF, p. 109).

<sup>86</sup> Così Link sintetizza con icastiche espressioni la distinzione che avevo introdotto in DF, p. 42.

mento di una penalità (*ata*: col. IV 29-31), mostra che la consegna del dono nuziale interessa una terza persona, cioè il marito della figlia, soprattutto perché i testimoni serviranno ad attestare che cosa il marito dovrà restituire in caso di scioglimento del matrimonio.

Allo stesso modo la donazione del marito alla moglie deve essere fatta alla presenza di tre testimoni (col. III 20-22) e altrettanto vale, probabilmente, per il dono del figlio alla madre (anche per verificare che non ecceda i cento stateri).

Se ne può concludere che all'interno del nucleo familiare i movimenti patrimoniali non richiedono particolari formalità, mentre gli atti che determinano la fuoriuscita di beni sono accompagnati da specifiche formalità (il che vale, per esempio, anche per la divisione ereditaria: col. V 50-55). È vero che, nel caso del dono nuziale, consegna o promessa sono rivolte direttamente alla donna (coll. IV 52-53; V 2-3; V 56)<sup>87</sup>; e la stessa cosa vale anche per la madre destinataria di un dono (col. X 14-20). Resta il fatto che, in entrambi i casi, pur avendosi una fuoriuscita, sia pure temporanea, di beni dall'ambito del patrimonio familiare, la donna si trova in posizione passiva, cioè di destinataria del dono. Una posizione attiva la assume invece soltanto la madre in occasione della divisione dei beni tra i figli, prevista nel passo che abbiamo sopra lungamente esaminato, cioè col. IV 23-27: ma in questo caso si tratta di flussi patrimoniali che circolano all'interno del nucleo familiare.

b) Per quanto riguarda la tutela rafforzata prevista in col. VI 9-18 occorre partire dal presupposto che anche prima del CdG il dono nuziale doveva comunque seguire la moglie in caso di scioglimento del matrimonio. È la necessità di vietare atti speculativi da parte del marito, che mettano a rischio l'integrità del patrimonio della moglie, a indurre il legislatore a vietare nel CdG ogni atto di disposizione (tranne probabilmente quelli necessari a pagare i debiti gravanti sul patrimonio della donna, come per esempio in caso di debiti derivanti dalla successione al padre o alla madre di lei). Per quanto riguarda poi la madre, non vedo come il figlio prima del CdG avrebbe potuto disporre legittimamente dei beni della madre se non a titolo di *kyrios*. Prima del CdG tali atti di disposizione, pur legittimi, saranno stati eventualmente esposti a impugnazione da parte degli altri figli

---

<sup>87</sup> Cfr. DF, p. 115.

della donna, cioè i futuri coeredi del suo *kyrios*. Vietare gli atti di disposizione significa tutelare meglio gli interessi di questi coeredi, non necessariamente aver eliminato la *kyrieia* del figlio sulla madre.

18. Ci avviamo così alla conclusione della nostra disamina critica dell'articolo pubblicato da Link nella «SZ» del 2003. Per illustrare ancor meglio il potere discrezionale del capo della famiglia gortinia sui beni della moglie e della madre, Link ricorre al parallelo omerico; in particolare fa riferimento alla facoltà di Penelope, in quanto capo della casa in assenza di Ulisse, di disporre dei beni dell'*oikos* del marito<sup>88</sup>. A me questo paragone sembra poco convincente. Prima di tutto perché Penelope è la regina, quindi difficilmente può essere presa a modello di una donna ordinaria, in particolare per quanto riguarda i suoi poteri nell'ambito della casa. In secondo luogo appunto perché è una donna, e certamente non c'è una donna capo di casa nel CdG (a meno di non voler interpretare come tale l'ereditiera, il che mi pare molto arrischiato alla luce di quanto abbiamo detto sopra, e comunque non vale a spiegare i poteri di disposizione del marito o del figlio). In terzo luogo perché Penelope dispone anche dei beni del marito<sup>89</sup>, cosa che comunque la donna gortinia, anche se volessimo riconoscerle una autonoma capacità di disporre, non potrebbe fare. Aggiungo che Telemaco appare assillato dalla preoccupazione di dover eventualmente restituire quel che Penelope potrebbe portare via con sé dalla casa paterna: dunque neanche nell'*Odissea* il dono nuziale si confonde con il patrimonio del marito.

Infine Link avanza un'ipotesi per spiegare la diversa configurazione che il dono nuziale assume da un lato ad Atene e dall'altro a Gortina e a Sparta (di cui peraltro qui non ci occupiamo). Ad Atene l'entità della dote non è fissata, ma la *kyrieia* è comunque del marito; a Gortina e a Sparta la dote non può superare un certo ammontare<sup>90</sup>, però è nella libera disponibilità della donna<sup>91</sup>. A me pare che, impostato in questi termini, il confronto non sia corretto. Ciò che viene

---

<sup>88</sup> Link 2003, p. 87.

<sup>89</sup> È un punto questo che Link non può passare sotto silenzio, ma se la cava considerandolo rilevante solo «rechtsterminologisch».

<sup>90</sup> Dunque a livelli sociali alti la dote ateniese poteva essere ben superiore al limite imposto nelle altre due città.

<sup>91</sup> Link 2003, pp. 90-93.

dato alla donna è in funzione del matrimonio, non è un dono grazioso; quindi non può essere nella libera disponibilità né del marito né della moglie. Il problema del suo ammontare riguarda essenzialmente i rapporti all'interno della famiglia della donna. Ad Atene si direbbe che il padre conservi un potere discrezionale più ampio di quanto non accada a Gortina, dove il legislatore interviene molto più pesantemente a regolare i rapporti interni alla famiglia.

19. La risposta alle due domande, che sono state al centro di questa lunga disamina critica dedicata soprattutto ai contributi di Link, mi pare dunque abbastanza chiara.

Il diritto delle donne a ereditare preesisteva al CdG nel senso che le donne erano solite ricevere un dono nuziale o dal padre o dal fratello, e questo dono soddisfaceva le loro pretese ereditarie sul patrimonio paterno; ad esso si aggiungeva il diritto a conseguire una quota del patrimonio della madre. La novità introdotta dal CdG consiste nell'aver fissato un limite al dono nuziale nella misura di una metà rispetto alla quota ereditaria spettante ai fratelli della donna, probabilmente per evitare tensioni all'interno del gruppo dei fratelli.

Quanto alla *kyrieia*, essa non è stata affatto abolita dal CdG<sup>92</sup>. Le restrizioni alla facoltà di disporre dei beni della moglie da parte del marito e della madre da parte del figlio indica la volontà di accrescere la tutela dell'integrità del patrimonio di queste donne, probabilmente per evitare liti tra il marito e la famiglia della moglie in caso di scioglimento del matrimonio e di conseguente ritorno della donna con i propri beni nella famiglia d'origine. Certo resta difficile definire le modalità di esercizio della *kyrieia*, che appare comunque funzionale agli atti che hanno dei riflessi patrimoniali esterni al nucleo familiare<sup>93</sup>. Per gli atti compiuti dalla donna all'interno della famiglia, come i doni o la divisione del patrimonio tra i figli, si ha l'impressione che la donna goda di maggiore autonomia.

Dunque più in generale si conferma l'uso della legge come strumento per orientare i flussi economici all'interno della famiglia e per assicurare così una maggiore concordia familiare e, di riflesso, socia-

<sup>92</sup> In questo senso anche Rørby Kristensen, con considerazioni che in gran parte condivido.

<sup>93</sup> Rørby Kristensen, p. 6, parla di «limited *kyrieia*».



le, e non tanto e non solo per affermare i diritti individuali, come sostiene Körner (p. 508) citato da Link <sup>94</sup>.

### III.2. *L'adozione*

20. Un altro tema di grande rilevanza per il diritto di famiglia e il diritto ereditario gortinio è l'adozione. Su questo tema, dopo il mio contributo in Symposium 1990, si sono registrate nell'ultimo decennio alcune prese di posizione degne di rilievo. Qui mi occuperò soltanto di due passi della normativa relativa all'adozione (*anpansis*) contenuta nelle coll. X e XI, e precisamente col. X 33-34 e col. XI 18-19, che sono in qualche modo correlati (e che ci si aspetterebbe anzi di non trovare a così grande distanza l'uno dall'altro).

Per quanto riguarda la prima norma – col. X 33-34 – che io traduco «l'adozione sia possibile da qualunque parte uno voglia», sono state proposte una interpretazione estensiva e una interpretazione restrittiva <sup>95</sup>. Secondo la prima può essere adottato chiunque, anche un *nothos* o un *oikeus* <sup>96</sup>, o addirittura uno straniero <sup>97</sup>. Io ritengo invece che ad essere adottato possa essere solo un cittadino perché in nessuna *polis* greca, per quanto ne sappiamo, la cittadinanza poteva essere conseguita attraverso un atto privato quale è l'adozione. Sul passo tornano ora anche Cobetto Ghiggia e Ogden. Il primo sembra aderire all'interpretazione «restrittiva». Scrive infatti: «... non vi erano vincoli di tipo censitario per la scelta dell'adottato, che, inoltre, poteva essere tratto anche al di fuori della famiglia dell'adottante» <sup>98</sup>. Il secondo ritiene invece che un figlio *nothos* potesse essere adottato in base a col. X 33-34. E i casi a cui Ogden pensa sono quello del figlio nato da un matrimonio fra una libera e un *serf* (e non solo nel caso in cui il figlio sia dichiarato libero in base a coll. VI 56 – VII 10, ma anche nel caso in cui nasca schiavo), e quello in cui un uomo si rifiuti di riconoscere come proprio figlio legittimo un bimbo nato dopo lo scioglimento del matrimonio: «... it seems probable that the child of an unmarried free woman came under the

<sup>94</sup> Link 2003, p. 87 n. 130.

<sup>95</sup> Così le ho definite in DF, pp. 75-76.

<sup>96</sup> Van Effenterre - Ruzé 1994-1995, II, nr. 40, p. 146.

<sup>97</sup> Così Link 1994, pp. 28 e 59; Capdévillè, pp. 218-219.

<sup>98</sup> Cobetto Ghiggia, p. 46.

guardianship of her closest male adgnate», e «perhaps the woman's guardian would typically adopt such a child, bastard or legitimate»<sup>99</sup>.

Gli studiosi che aderiscono alle varie interpretazioni estensive vedono poi una conferma della loro opinione nel fatto che, in caso di revoca dell'adozione da parte dell'adottante, col. XI 10-17 prevede il deposito di 10 stateri presso il cancelliere dello *xenios kosmos*. Se entra in gioco il *kosmos* competente per i rapporti con gli stranieri, significa che l'adottato può essere anche un *nothos* o addirittura uno straniero. Link sostiene addirittura che, in caso di revoca dell'adozione, l'adottato sarebbe rimasto privo di legami familiari e avrebbe addirittura perso la cittadinanza<sup>100</sup>. Ma questo argomento prova troppo. Infatti non si capisce perché un adottato cittadino dovrebbe perdere la cittadinanza. Così come un atto privato, quale è l'adozione anche a Gortina, non può conferire la cittadinanza a chi non ce l'ha, allo stesso modo la revoca dell'adozione non può privare della cittadinanza chi ce l'ha. È dunque probabile che, come ad Atene, in caso di revoca dell'adozione l'adottato rientrasse nella propria famiglia d'origine.

21. La seconda norma – col. XI 18-19 – è anch'essa suscettibile di una duplice interpretazione. Dato che l'imperativo medio *ampaineththo* può avere sia significato attivo che passivo, il testo può essere inteso o nel senso di «una donna non adotti e nemmeno un minore», oppure nel senso di «una donna non sia adottata e nemmeno un minore». La prima interpretazione è largamente maggioritaria. Da ultimo vi aderiscono Schaps<sup>101</sup> gli autori di *Nomima*<sup>102</sup>, Körner<sup>103</sup>, Link<sup>104</sup>, Rørby Kristensen<sup>105</sup>, Cobetto Ghiggia<sup>106</sup>. Eppure la motiva-

<sup>99</sup> Ogden, p. 267.

<sup>100</sup> Link 1994, pp. 59-60; per Capdeville, pp. 218-219, la presenza del *xenios kosmos* indica che l'adottato poteva essere uno straniero (a questo proposito fa un parallelo con i matrimoni misti consentiti dalla concessione dell'*epigamia* fra stati diversi); e comunque, in caso di revoca dell'adozione, sarebbe diventato uno straniero qualunque fosse il suo statuto precedente.

<sup>101</sup> Vd. p. 68.

<sup>102</sup> Van Effenterre - Ruzé 1994-1995, II, nr. 40.

<sup>103</sup> Vd. p. 554.

<sup>104</sup> Link 1994, p. 57 n. 27.

<sup>105</sup> Vd. p. 11.

<sup>106</sup> Vd. pp. 59-60.

zione che soggiace a questa interpretazione si presta benissimo a giustificare anche l'altra interpretazione: come scrive infatti Körner, né il minore né la donna erano in grado di fondare una famiglia. Ora, siccome scopo dell'adozione è chiaramente quello di assicurare la continuità dell'*oikos* dell'adottante, una donna o un minore adottati non avrebbero potuto svolgere questo ruolo in caso di morte subitanea dell'adottante. Dunque a livello di motivazione nessuna delle due interpretazioni si presenta più convincente. Ci sono invece altri argomenti che inducono a propendere per l'interpretazione secondo cui la norma intende vietare che vengano adottati una donna o un minore. Intanto è chiaro che una donna o un minore non avrebbero potuto assumere un'iniziativa giuridicamente efficace dinanzi all'assemblea dei cittadini, da cui per principio erano esclusi<sup>107</sup>; quindi non c'era bisogno di specificare che non era loro consentito adottare. A ciò si può aggiungere un ulteriore argomento, che è stato già svolto in gran parte da Rørby Kristensen (anche se il filo del suo ragionamento non è sempre facile da seguire in questa circostanza). La studiosa danese ha infatti osservato che l'adottante deve fare un'offerta alla sua *eteria*, quindi deve già farne parte: ma nell'*eteria* si entrava solo dopo essere diventati *dromeis*<sup>108</sup>. E d'altra parte, col. VI 31-36 dimostra che si diventa pienamente capaci di agire, in particolare qui di compiere atti di disposizione sul proprio patrimonio, solo dopo essere divenuti *dromeis*. Come è allora possibile che un non *dromeus* potesse essere adottato<sup>109</sup>? A questa osservazione si può replicare che il collaterale *apodromos* ha la facoltà di concludere il matrimonio con l'ereditiera anche prima di essere diventato *dromeus*. Dunque è possibile che la capacità di agire si acquisti diventando *apodromos*, e che nel caso dei figli del padre vedovo si fissi un'età più alta di quella della capacità ordinaria di agire proprio per evitare che il padre possa influenzare dei figli ancora troppo giovani per valutare appieno le conseguenze dell'atto di disposizione riguardante il patrimonio della madre premorta. Nel caso della norma che stiamo esaminando, invece, l'elemento determinante è la capacità di

<sup>107</sup> Così ho già sostenuto in DF, p. 76.

<sup>108</sup> Analoga considerazione in Cobetto Ghiggia, p. 60, il quale sostiene che occorre essere divenuti *dromeis* per poter validamente adottare.

<sup>109</sup> Rørby Kristensen, p. 11.

generare, come ha notato giustamente la studiosa danese<sup>110</sup>. Ma questo requisito rileva appunto per l'adottato, non per l'adottante. Così si spiega che donna e minore non possano essere adottati: né l'una né l'altro possono assicurare la continuità dell'*oikos* dell'adottante se questi dovesse venir meno.

#### IV

#### LA PATROIOKOS

22. Nell'ambito degli studi sul diritto di famiglia gortinio notevole attenzione è stata dedicata negli ultimi anni alla figura dell'ereditiera e in particolare a col. VIII 20-30.

Nell'ordine si sono registrati un mio articolo pubblicato nella «RHD» del 1987, un intervento di E. Ruschenbusch pubblicato in *Symposium 1988*, un intervento di Talamanca («BIDR» [1988]) e un intervento di Link («SZ» [1994]) a proposito del mio articolo del 1987, a cui ho replicato rispettivamente in «BIDR» (1989-1990) e in «RHD» (1995); da ultimo un rinnovato esame del passo da parte di Link («SZ» [1997]) e la ristampa aggiornata delle *Recherches* di Karabélias (Karabélias 2004). Mi pare dunque utile riconsiderare nel loro insieme tutti questi contributi (in particolare l'ultimo lavoro di Link) per tentare di fare un bilancio della discussione recente su col. VIII 20-30 (naturalmente dal mio punto di vista).

Il primo e fondamentale interrogativo a cui occorre rispondere per comprendere col. VIII 20-30 riguarda la condizione in cui si trova la donna che «diventa ereditiera» (*patroiokos genetai*). Secondo la dottrina dominante (a cui aderisce da ultimo Link) si tratta di una donna sposata: la legge prende dunque in considerazione le conseguenze che si produrranno nel caso in cui la donna decida di divorziare. Infatti, a differenza di quanto, sempre secondo la dottrina dominante, accade ad Atene, i parenti della donna (e in particolare l'*epiballon opuien*, cioè il primo dei collaterali che ha diritto di sposarla) non hanno il diritto di interrompere il suo matrimonio; cioè nel CdG non v'è traccia della c.d. aferesi dell'*epikleros* (secondo l'espressione coniata da U.E. Paoli), che sarebbe invece autorizzata dal diritto attico di età classica.

<sup>110</sup> Rørby Kristensen, p. 11.

La mia opinione è invece che l'ereditiera presa in considerazione in col. VIII 20-30 sia una donna «promessa». Ritengo cioè che il verbo «dare» (*dontos*) alluda a un atto equiparabile alla *engye* attica. È vero che non sappiamo come veniva in essere il matrimonio a Gortina; ma è proprio da col. VIII 20-30 che ricaviamo un indizio significativo del fatto che la conclusione del matrimonio (*opuien/opuiesthai*), cioè l'inizio della convivenza fra i coniugi, era preceduto da un impegno del padre o del fratello della donna nei confronti del futuro marito a «consegnargli» la donna. Non sappiamo se questo atto preliminare fosse designato con un termine tecnico proprio del diritto gortinio; sappiamo però che ad Atene il termine *didomi* può essere usato per alludere appunto alla *engye*.

La conferma, secondo me decisiva, che col. VIII 20-30 non allude a una donna sposata viene poi dal confronto con altri passi del CdG, e in particolare con col. IV 19, dove la donna sposata è qualificata molto semplicemente dal participio *opuiomene*: ora, siccome una donna non può che essere data in moglie dal padre o dal fratello, questa precisazione in col. VIII 20-30 risulterebbe del tutto pleonastica. Inoltre il CdG conosce un verbo specifico per designare il divorzio: *diakrimesthai*. Quindi l'identificazione della donna di cui si parla in col. VIII 20-30 e dell'atto da lei compiuto avrebbe potuto essere resa in maniera perfettamente esauriente con le parole: *ai de patroiokos opuiomene lei diakrimesthai* o qualcosa di simile. A tutto ciò il testo della legge aggiunge la precisazione che il supposto «marito» non vuole «restare sposato». Ora, questa è una precisazione non solo pleonastica, ma addirittura fuorviante se interpretata con riferimento a un matrimonio già in corso. Infatti genera il sospetto che, se il «marito» non intendesse neanche lui «rimanere sposato», le conseguenze potrebbero essere diverse da quelle che leggiamo nel seguito della norma. Il che non può essere vero<sup>111</sup>. Infatti il divorzio può benissimo essere posto in essere su iniziativa di uno solo dei coniugi (in particolare anche della sola donna). Quindi, che il «marito» acconsenta o meno al «divorzio» non dovrebbe avere alcuna rilevanza, a meno che non si ritenga che il beneficiario della divisione del patrimonio ereditato dalla *patroiokos* con figli non sia proprio il «marito

<sup>111</sup> Non soddisfa da questo punto di vista l'affermazione di Sealey, p. 65, secondo cui, se il marito non volesse nemmeno lui rimanere sposato, «the provisions on divorce, given elsewhere in the Code (II 45 - IV 17), would doubtless apply».

abbandonato». Ma, a parte tutte le obiezioni che si possono sollevare contro l'idea che il marito sia beneficiario di una parte del patrimonio della moglie, la legge dovrebbe prevedere allora quali siano le conseguenze nell'ipotesi in cui il marito non voglia «rimanere sposato». In altre parole occorrerebbe trovare un'interpretazione in base a cui il fatto che il «marito» voglia «rimanere sposato» concorra a determinare le conseguenze stabilite dalla legge, mentre il fatto che non voglia risulti irrilevante.

23. A questo punto si tratta di verificare l'attendibilità dell'una o dell'altra interpretazione alla luce delle conseguenze che il legislatore collega alla volontà (negativa) manifestata dall'ereditiera. Consideriamo prima di tutto l'ereditiera con figli: essa è tenuta a sposare un uomo della tribù dopo aver diviso il patrimonio come è scritto. Chi è la persona con cui è tenuta a dividere il patrimonio ereditario? Nel mio articolo del 1987 ho sostenuto che il padre o il fratello abbiano designato *mortis causa* uno degli *epiballontes* (aventi diritto); se una tale designazione non ci fosse stata, l'ereditiera con figli (cioè presumibilmente vedova o divorziata) non sarebbe stata obbligata a risposarsi (come ci conferma col. VIII 30-36). (*Contra* Karabélias 2004, p. 30 ss., che respinge la mia interpretazione perché sostiene che il CdG non conosce ancora alcuna disposizione *mortis causa*). Tale *epiballon* potrebbe anche non essere il primo degli aventi diritto. In ogni caso, se l'ereditiera rifiuta di sposarlo, dovrà cedergli metà dell'eredità prima di poter sposare un uomo della tribù. Secondo Link, invece, l'ereditiera che decide di divorziare ricade nella condizione dell'ereditiera nubile: dunque, se non intende sposare il primo avente diritto, dovrà cedergli metà del patrimonio, il che le consentirà di sposare un uomo della tribù.

Di qui Link trae spunto per criticare la mia tesi. Sostiene infatti che la supposta «Verlobung» (che sta alla base della mia interpretazione di col. VIII 20-30) si rivela vuota di contenuto. Perché, anche ammesso (come io sostengo) che padre o fratello avessero designato *mortis causa* un altro *epiballon* come marito dell'ereditiera, comunque la donna avrebbe dovuto cedere metà del patrimonio al primo avente diritto, e ciò sia che avesse sposato il designato sia che si fosse rifiutata di sposarlo. Ma allora, che scopo avrebbe avuto la «Verlobung»? <sup>112</sup>.

<sup>112</sup> Link 1997, p. 384.

A me pare che, nel considerare predominante il principio generale che il primo *epiballon* va comunque soddisfatto, Link non tenga conto di altri principi che pure emergono direttamente o indirettamente dal CdG, e che entrano in concorrenza con il primo. Intanto il principio che la donna che abbia già dei figli è in una situazione privilegiata, nel senso che, in linea di massima, non è obbligata a risposarsi. Ciò vale in particolare per la vedova, la quale, come sappiamo da col. III, può decidere di restare nella casa coniugale insieme ai figli. Il che significa che, se fa una tale scelta, il padre o il fratello non possono imporle un nuovo matrimonio. E nemmeno gli *epiballontes* possono imporre all'ereditiera vedova di risposarsi; non solo, ma, se decide di risposarsi, non possono obbligarla a risposare uno di loro. Meno facile è raffigurarsi la situazione della divorziata con figli, che comunque torna nella casa paterna (o fraterna) dopo lo scioglimento del suo matrimonio, quindi in teoria torna sul «mercato» matrimoniale. Però occorre tenere conto del fatto che anche la vedova, che abbia avuto figli, in teoria può preferire il ritorno nella casa paterna, e, qualora sia un'ereditiera, non sarà obbligata a risposarsi. Il che fa pensare che anche la divorziata con figli, se torna nella casa paterna e ivi diventa ereditiera, non possa essere obbligata a risposarsi dagli *epiballontes*. Link mi rimprovera di assimilare indebitamente la divorziata alla vedova (mentre la legge non menziona la divorziata in col. VIII 30-36)<sup>113</sup>. Ma non cerca mai di spiegare perché la divorziata dovrebbe essere trattata diversamente dalla vedova. E ciò soprattutto tenendo conto del fatto che il divorzio potrebbe intervenire anche per volontà del solo marito (ipotese che, come abbiamo visto, non è contemplata in col. VIII 20-30 qualora la norma venga riferita, con la dottrina dominante e con Link, a un'ereditiera divorziata). Link fa un accenno a questa ipotesi alla fine del suo articolo, riconoscendo come probabile che in questo caso la divorziata fosse trattata come l'ereditiera vedova di col. VIII 30-36; ma si affretta a sottolineare che si tratta solo di un parallelo, senza che si possa affermare che il legislatore intendesse ricondurre («subsumieren») il caso della divorziata su iniziativa del marito a quello della vedova. Precisione formalistica che mi pare del tutto irrilevante una volta che si riconosca (come mi pare sia costretto a fare Link) che, nella

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, p. 385.

sostanza, divorziata (per iniziativa del marito) e vedova sono trattate allo stesso modo. Ma allora come giustificare il fatto che invece la divorziata per iniziativa propria e contro la volontà del marito sia trattata in modo diverso? Ripeto: l'unica motivazione plausibile per una simile diversità di trattamento sarebbe che il marito potesse trarre qualche vantaggio dal divorzio posto in essere contro la sua volontà; ma, siccome lo stesso Link nega che ciò possa accadere, non vedo come si possa negare che vedova e divorziata siano trattate dalla legge allo stesso modo (con il corollario, ancora una volta, che quindi col. VIII 20-30 non si occupa dell'ereditiera divorziata).

L'altro principio che concorre (o confligge) con quello del soddisfacimento del primo *epiballon* è, come abbiamo già detto, quello del potere del padre o del fratello di dare in moglie la loro congiunta a chi più gli aggrada. Ora, il fatto che l'ereditiera possa rifiutare il matrimonio con il designato mi pare un indizio di peso a favore di una designazione *mortis causa* del marito da parte del padre o del fratello. Infatti abbiamo visto che una vedova (a cui, come ho detto, va assimilata una divorziata) con figli non avrebbe potuto essere data *inter vivos*, anche solo nel senso di promessa in moglie senza il suo consenso (senza contare che il fatto che il legislatore richieda che vi sia il consenso del futuro marito dimostra che il matrimonio non si è ancora concluso e che la «dazione» della donna è stata unilaterale).

Per me è dunque chiaro che alla volontà del padre o del fratello la legge riconosce l'efficacia di derogare alla normativa ordinaria sull'ereditiera. Né questa volontà deve essere intesa come diretta a realizzare una frode alla legge (come invece afferma Link<sup>114</sup>). Così come il padre di una figlia unica discendente può benissimo darla in moglie *inter vivos* a un estraneo, non si vede perché non possa sceglierle *mortis causa* un marito, e per di più individuandolo fra i collaterali. In questa prospettiva ribadisco la mia critica a Link<sup>115</sup>: il legislatore non riconosce la designazione di erede bensì la volontà di determinare la sorte del proprio patrimonio all'interno del gruppo degli *epiballontes*. Nemmeno l'ulteriore obiezione di Link<sup>116</sup> mi con-

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, pp. 385-386.

<sup>115</sup> Già formulata in «RHD» (1995) e ulteriormente respinta da Link 1997, p. 386 n. 37.

<sup>116</sup> *Ibid.*, p. 386 n. 38.



vince. Link sostiene che, se il legislatore avesse voluto riconoscere alla volontà del padre o del fratello un'efficacia pari a quella del principio di prevalenza dell'*epiballon*, sancita dalla legge, avrebbe previsto la stessa procedura di accertamento della volontà del designato che detta in col. VII 40-47. Ora, a parte il fatto che non vedo ragione di escludere che una simile procedura si potesse applicare per analogia – ma non possiamo affermarlo, perché, come sappiamo, col. VIII 20-30 contempla solo il caso in cui il designato (o «marito») vuole – che si trattasse di un privilegio (come Link mi rimprovera di ritenere) o di un obbligo, in realtà la sostanza non cambia: in caso di rifiuto del designato, col. VIII 20-30 non si applicava. Mentre, come abbiamo detto sopra, non si capisce perché non si dovrebbe applicare se il divorzio fosse stato promosso dal marito contro la volontà della moglie divenuta ereditiera.

24. Se così stanno le cose, la «*Verlobung*» non è inutile perché, se la *patroiokos* non accetta di sposare il designato, questi, in quanto *epiballon*, avrà diritto a metà del patrimonio, e la *patroiokos* con figli, così come la celibe, dovrà sposare un uomo della tribù. Non è detto invece che sia il primo *epiballon* ad avere diritto alla metà del patrimonio (naturalmente se padre o fratello hanno designato come marito un *epiballon* successivo al primo) perché, come sappiamo, gli *epiballontes* non possono costringere la *patroiokos* con figli a sposare uno di loro; quindi non hanno diritto a ottenere metà del patrimonio se lei si rifiuta di sposare un *epiballon*. Certo non si può escludere che la *patroiokos* decida di sposare un *epiballon* diverso da quello designato dal padre o dal fratello. In questo caso bisogna probabilmente distinguere: se decide di sposare un *epiballon* che precede il designato nell'ordine degli aventi diritto, probabilmente il designato non avrà diritto alla metà del patrimonio; se invece decide di sposare un *epiballon* che segue il designato, quest'ultimo avrà diritto alla metà del patrimonio e l'*epiballon* successivo sarà trattato come un uomo della tribù. Questo non significa però che *allon* includa espressamente anche gli *epiballontes*, come afferma Link<sup>117</sup>: *allontas pulas* è un'espressione che include di fatto gli *epiballontes* residui, in quanto presumibilmente appartenenti alla stessa tribù, ma

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 387 n. 41.

tecnicamente, nel contesto delle norme gortinie sull'ereditiera, individua un soggetto estraneo al gruppo di parentela.

Nel caso poi in cui accetti di sposare il designato, la volontà di padre e fratello prevale sulle aspettative degli *epiballontes*, dato che lo stesso Link riconosce che a Gortina non è attestata l'aferesi dell'*epikleros* e neppure il diritto a ottenere una quota del patrimonio in cambio della rinuncia all'aferesi. Quindi la «Verlobung» non è inutile nemmeno in questo caso, in particolare nel caso in cui il designato non sia il primo degli *epiballontes*. Che poi il designato debba essere un *epiballon* mi pare si desuma inevitabilmente dal fatto che, se la *patroiokos* non ha figli e non vuole sposare il designato, questi non ha diritto a una parte del patrimonio ereditario. Da questo punto di vista Link ha ragione a dire che la designazione non vale come istituzione di erede.

25. A questo punto, dopo aver ripercorso la mia interpretazione e averla difesa contro le critiche di Link, consideriamo direttamente l'interpretazione che Link propone di col. VIII 20-30. Il principio su cui si regge l'interpretazione di Link è che la donna sposata, che voglia restare sposata anche dopo essere diventata *patroiokos*, è trattata come l'ereditiera nubile che rifiuti il matrimonio con l'*epiballon* e decida di sposare un uomo della tribù. Entrambe sono autorizzate a porre in essere una tale decisione a condizione di soddisfare l'*epiballon*; e ciò, nel caso della sposata, indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia figli.

Link aggiunge che la legge non prevede uno «Scheidungsgebot»<sup>118</sup> a carico della donna sposata che diventa *patroiokos*: quindi la pretesa dell'*epiballon* si fonda non sul fatto che la donna si rifiuta di divorziare ma sul fatto che si rifiuta di sposarlo, così come nel caso della ereditiera nubile (come si legge nel testo sopra la nota che stiamo commentando<sup>119</sup>). Devo confessare che questa distinzione mi sembra del tutto artificiosa e incongrua. E soprattutto mi sembra che la tesi formulata da Link in questa n. 40 sia del tutto inaccettabile. Se non c'è obbligo di divorziare, vuol dire che non c'è aferesi dell'ereditiera e quindi non c'è obbligo di compensare l'*epiballon*. La

<sup>118</sup> *Ibid.*, p. 387 n. 40.

<sup>119</sup> Credo quindi che nelle parole fra parentesi tra quintultima e quartultima riga della n. 40 (a cui mi sono riferito nella nota precedente) si debba leggere «unverheirateten» e non «verheirateten».

donna sposata che diventa ereditiera continua semplicemente a restare sposata, se lo desidera, senza dover dare alcunché all'*epiballon*.

Se poi la donna sposata che diventa ereditiera decide di divorziare, sarà trattata come l'ereditiera nubile, con un'unica eccezione: se l'ereditiera che divorzia non ha avuto figli dal matrimonio, è costretta a sposare il primo avente diritto; non può evitare il matrimonio con lui versandogli metà del patrimonio ereditario <sup>120</sup>.

Come spiegare questa diversità di trattamento fra divorziata senza figli e nubile (anche ovviamente senza figli)?

Ecco la risposta di Link. La divorziata senza figli dovrebbe comunque in prima istanza sposare il primo degli aventi diritto (cioè di regola lo zio paterno); questi sarà spesso un uomo piuttosto anziano. Ora, il fatto che la donna non abbia avuto figli dal matrimonio fa gravare su di lei il sospetto di essere sterile; per questo il legislatore è spinto a imporle un regime diverso da quello previsto per l'ereditiera nubile. È probabile che l'*epiballon* più anziano abbia già dei figli o addirittura dei nipoti, o per lo meno dei fratelli provvisti di discendenti, a cui trasmettere il patrimonio ereditario. La ragione della scelta sarebbe stata dunque quella di affidare l'ereditiera al collaterale che presumibilmente garantiva meglio la trasmissione del patrimonio ereditario a un membro del gruppo familiare. A questo punto Link <sup>121</sup> rileva come la soluzione adottata dal legislatore gortinio appaia nettamente contrastante con quella adottata da Solone, il quale richiedeva, per la persistenza di un valido matrimonio fra *epikleros* e collaterale, che i coniugi si congiungessero almeno tre volte al mese (evidentemente allo scopo di generare un figlio).

La spiegazione di Link suscita notevoli perplessità.

Lasciamo da parte il fatto che Link non fornisce alcuna spiegazione del contrasto netto fra la norma soloniana e col. VIII 27-30. Osservo piuttosto che nella sua spiegazione Link assimila ereditiera divorziata senza figli ed ereditiera vedova senza figli <sup>122</sup>. Abbiamo visto

<sup>120</sup> Link 2003, pp. 388-389: «Liess sie sich als kinderlose Frau scheiden, musste sie ihren *epiballon* heiraten. In diesem Fall fehlte ihr also die Möglichkeit, ihn abzufinden und einen anderen Mann zu ehelichen».

<sup>121</sup> Link 1997, p. 390 n. 49.

<sup>122</sup> Lo spunto per questa assimilazione sembra fornito a Link da una comunicazione privata di D. Nörr, che Link cita in questi termini: «Warum konnte die kinderlose geschiedene oder verwitwete Erbtöchter nicht unter Vermögensopfern frei heiraten?» (1997,

sopra come Link mi rimproveri di assimilare la sorte della divorziata a quella della vedova; sembra che qui egli cada nello stesso errore. Con l'aggravante che, mentre secondo me l'ereditiera divorziata rientra per analogia nella previsione di col. VIII 30-36, specificamente dedicata alla figura della sola vedova, Link estende il dettato di col. VIII 27-30 anche alla vedova senza figli, mentre questo caso è espressamente previsto da col. VIII 33-36. E in quest'ultimo passo le parole «si sposi con l'*epiballon*, come è scritto» sono senza dubbio un riferimento alla disciplina generale dettata per l'ereditiera nubile, non alla disciplina speciale contenuta in col. VIII 27-30. Dunque avremmo di nuovo, accettando la spiegazione di Link, un'incomprensibile differenza di trattamento fra la divorziata e la vedova, qualora entrambe siano senza figli.

Ma soprattutto rilevo che la soluzione proposta da Link appare inutile considerando che, se veramente l'ereditiera divorziata fosse stata considerata sterile, consentirle di sposare un estraneo alla famiglia non avrebbe affatto dirottato il patrimonio ereditario verso un altro *oikos*. Infatti il marito non eredita dalla moglie: quindi alla morte di lei le sarebbe subentrato proprio l'*epiballon* che invece secondo Link è obbligato a sposare per non disperdere il patrimonio.

Continua quindi a sembrarmi più convincente la mia spiegazione<sup>123</sup>. La designazione di un marito nella cerchia degli *epiballontes* introduce dei vincoli a carico della libertà di scelta della donna: se ha dei figli, deve dividere il patrimonio con il designato se gli preferisce un uomo della tribù (mentre la vedova o divorziata con figli non è obbligata a dividere il patrimonio se vuole risposarsi con un uomo della tribù). Quanto all'ereditiera senza figli, la designazione di un *epiballon* (che verrà di regola dopo il primo avente diritto<sup>124</sup>) comporta in realtà un rafforzamento delle aspettative ereditarie degli *epiballontes*; e ciò proprio per effetto di una designazione che manifesta nel padre o nel fratello della donna la volontà di privilegiare il gruppo dei collaterali rispetto alla libertà di scelta normalmente riconosciuta alla *patroiokos* dal legislatore (e più in generale, forse, alla donna che non sia ereditiera).

---

p. 389); l'assimilazione vedova/divorziata viene poi ripresa in proprio da Link a p. 390: «... anders freilich bei der kinderlos geschiedenen bzw. verwitweten Frau ...».

<sup>123</sup> Vd. il mio DF, §§ 79-80.

<sup>124</sup> Vd. gli esempi che facevo in «RHD» (1987), pp. 519-520.

## V

## L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

26. Non c'è dubbio che la sintesi più completa per quanto riguarda questo fondamentale aspetto del diritto contenuto nel CdG resti il capitolo ad esso dedicato nel commento di Zitelmann<sup>125</sup>. Alcuni dati messi in luce da Zitelmann sono tuttora largamente condivisi dalla dottrina dominante. La funzione giudicante appare svolta da un giudice unico, denominato *dikastas*, assistito da un *mnamon*. Sono attestate giurisdizioni distinte per materia<sup>126</sup>. Il processo non è bipartito in fase istruttoria e fase dibattimentale, nel senso che le due fasi sono affidate allo stesso organo<sup>127</sup>. La decisione del giudice può assumere due configurazioni diverse, rispettivamente denominate *dikazen* e *krinen*<sup>128</sup>. Il *dikazen* ha luogo quando la legge lo impone; altrimenti si ha un *krinen*, che è un giudizio libero, non legato a regole formali di prova. Ma non sono due tipi di processo perché possono coesistere all'interno dello stesso processo (come accade in col. I).

È evidente che la norma più interessante in materia processuale si trova in col. XI 26-31, dove il legislatore detta i criteri a cui il giudice dovrà attenersi per scegliere la modalità di giudizio<sup>129</sup>. È una norma unica nel panorama delle fonti giuridiche classiche e per questo motivo ha sempre attirato l'attenzione degli studiosi.

In tempi recenti va ricordato innanzi tutto il contributo di M. Talamanca in *Symposion 1974*, il cui scopo principale era quello di negare che a *dikazein* debba essere attribuito un significato tecnico restrittivo. La polemica era indirizzata sia contro H.J. Wolff, secondo cui *dikazein* significava in origine enunciare pubblicamente con efficacia vincolante l'esito di un giudizio, che contro G. Thür, secondo

<sup>125</sup> Vd. Bücheler - Zitelmann, pp. 67-78: «das Prozessrecht».

<sup>126</sup> Vd. su questo punto ancora U.E. Paoli, *L'antico diritto di Gortina*, in *Altri Studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, p. 504.

<sup>127</sup> Un punto di vista diverso si riscontra tuttavia in Headlam, secondo cui, invece, fase istruttoria e fase decisionale sono nettamente distinte nel CdG.

<sup>128</sup> Che Zitelmann rende rispettivamente con «urteilen» e «entscheiden» e considera simile alla distinzione fra *iudicium* e *arbitrium*.

<sup>129</sup> Vd. da ultimo Gehrke 1997, pp. 53-54, con considerazioni che non mi sembrano tutte condivisibili: ad es. che in caso di *dikazein* i testimoni siano «Eidhelfer» non è sempre vero.

cui *dikazein* equivale a un «Beweisurteil», cioè a una sentenza che impone a una delle parti in causa un mezzo di prova risolutivo<sup>130</sup>. La conclusione di Talamanca è che *dikazein* è un termine generico equivalente all'italiano «giudicare», indipendentemente dalle modalità e dal contenuto della sentenza, mentre la modalità di giudizio definita *krinen* mostra la transizione del sistema giudiziario gortinio verso il principio del libero convincimento del giudice.

Scarso interesse hanno invece dedicato a col. XI 26-31 gli autori dei due più recenti commenti al CdG, cioè R. Körner e van Effenterre - Ruzé.

Molta più attenzione al tema del processo si può invece riscontrare nei lavori di M. Gagarin. Mi riferisco in particolare al contributo pubblicato in *Symposion 1985*, in cui Gagarin riprende la questione affrontata a suo tempo da Headlam in un articolo che non era stato fino ad allora sottoposto a una verifica approfondita<sup>131</sup>. Mentre Headlam affermava che i testimoni menzionati dal CdG sono chiamati ad attestare la regolarità degli atti su cui verte la causa e delle formalità introduttive dell'iter processuale, Gagarin ha dimostrato che in parecchi passi attestano il verificarsi di un fatto di cui sono venuti a conoscenza: in questi casi la loro testimonianza può essere considerata risolutiva, qualora la legge lo preveda. Anche nel contributo di Gagarin al *Symposion 1997* sono toccati importanti aspetti procedurali: attraverso la comparazione con le altre principali raccolte legislative precedenti e successive, Gagarin mette in luce alcune caratteristiche peculiari del processo a Gortina. Particolarmente interessante mi pare il fatto che il CdG preveda che di fronte al giudice vengano tenuti discorsi contrapposti, il che implica una dimensione retorica assente in altri «codici» comparabili con quello gortinio.

Questioni procedurali importanti hanno formato oggetto di altri recenti contributi. Mi riferisco in particolare al dibattito fra G. Thür e me che è stato ospitato in «Dike» (2002)<sup>132</sup>. Il dibattito verte sulla

---

<sup>130</sup> Punto di vista ribadito in Thür 1996, p. 70: a proposito del processo di stato disciplinato in col. I (su cui vd. *infra*), Thür scrive: «If two persons contend about a slave the *dikastas* is ordered to decide that the witness produced by one of the parties has to take the decisive oath».

<sup>131</sup> Vd. ad es. ancora Willetts, pp. 32-34.

<sup>132</sup> Vd. Thür 2002 e Maffi 2002.

natura del processo di stato disciplinato nella col. I del CdG <sup>133</sup>. Secondo Thür la struttura di questo processo è analoga a quella che conosciamo ad Atene. Cioè si tratta di un'azione giudiziaria messa in moto da un atto di autotutela (*agoge*), sulla cui legittimità il giudice è chiamato a pronunciarsi. La differenza principale fra Atene e Gortina starebbe nel fatto che nella prima città l'*agoge* è un atto stragiudiziale, mentre nella seconda l'*agoge* avrebbe avuto luogo in giudizio. Secondo me, invece, a Gortina l'azione di stato non ha una natura delittuale, ma rivela una struttura analoga a quella della *diadikasia* <sup>134</sup>.

Citerò inoltre un mio articolo <sup>135</sup> in cui sono tornato a interrogarmi sui rapporti fra *dikazen* e *krinen* alla luce di col. XI 26-31. In base a questa norma si avrà un *dikazen* solo quando la legge impone al giudice di decidere in conformità a una prova vincolante (testimonianza o giuramento) imposta dalla legge a una delle parti. In tutti gli altri casi il giudice deciderà in base al suo prudente arbitrio dopo aver prestato giuramento <sup>136</sup>. Gli interrogativi che mi sono posto riguardo all'interpretazione di questa norma sono i seguenti:

Che cosa succede se la parte, a cui la legge impone di prestare una prova vincolante per il giudice, non vuole o non può prestarla?

---

<sup>133</sup> Non ritengo necessario ripercorrere qui la discussione dottrinaia che ha avuto come oggetto l'interpretazione della col. I che Rosen ha a suo tempo proposto (in *Symposion 1977*, accettata da van Effenterre in *Symposion 1979*): il nucleo fondamentale della sua tesi, cioè che, oltre al libero, anche lo schiavo potesse essere parte nel processo di stato disciplinato nella col. I, è stata contraddetta prima nei miei *Studi di epigrafia giuridica greca* e poi da Gagarin 1985. Anche il recente tentativo di Sealey di rivalutare la tesi di Rosen è stato confutato da Gagarin 1997, e lo stesso van Effenterre è tornato sui suoi passi, cosicché si può dire che la tesi di Rosen sia stata oggi definitivamente abbandonata.

<sup>134</sup> Riprendo e sviluppo in tal modo un'opinione che avevo già espressa in *Symposion 1996* contrapponendomi a Thür 1977.

<sup>135</sup> A. Maffi, *Giudice e mezzi di prova nel diritto di Gortina*, in *Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico», in memoria di A. Biscardi, Siena 13-15 dicembre 2001*, in corso di stampa ma on line in «Rivista di diritto romano».

<sup>136</sup> Sembra dunque, attenendosi alla lettera del testo, che quando la modalità di giudizio è un *dikazen*, il giudice non giuri. Headlam ne era convinto e ne traeva un argomento per accentuare la distinzione tra le due forme di giudizio. A me pare invece importante sottolineare che ovunque, in particolare ad Atene, i giudici prestano sempre giuramento, indipendentemente dalle modalità in base a cui pronunciano la loro decisione.

La parte in questione perderà il processo oppure il giudice sarà tenuto comunque a pronunciarsi in base all'altra modalità, cioè il *krinen*? La norma in materia di processo intorno alla proprietà di uno schiavo (col. I 20-24) ci offre un'ampia gamma di scenari probatori: a) solo una parte presenta un testimone; b) entrambe le parti presentano testimoni; c) nessuna delle parti presenta testimoni. Nel primo caso avremo un *dikazen* vincolato alla pronuncia del testimone; negli altri due casi il giudice dovrà *omnunta krinen*. Dunque la modalità di giudizio sarà orientata dalla configurazione della prova che gli viene presentata. In questo caso è la legge che ammette le varie possibilità. In altri casi impone invece una prova solenne senza possibilità (apparente) di soluzioni alternative. Come interpretare questa molteplicità di previsioni?

Il secondo interrogativo riguarda invece l'*omnunta krinen*. E precisamente: dobbiamo intendere questa modalità di giudizio come un giudizio puramente equitativo (tendenza rappresentata autorevolmente da Headlam) oppure come una sentenza che si fonda pur sempre sulle risultanze delle prove presentate dalle parti, sia pure valutate liberamente dal giudice (tendenza verso cui sembra muoversi Talamanca)? Giudicare in base alle affermazioni delle parti (*ta moliomena*) implica o no la possibilità di presentare prove? E se sì, quali mezzi di prova?

Abbiamo visto che nel caso del processo sulla proprietà di uno schiavo, l'*omnunta krinen* si avrà sia nel caso in cui vi siano testimoni da entrambe le parti (quindi è da supporre che il giudice ne valuterà liberamente le dichiarazioni, non che non ne terrà conto), sia nel caso in cui non vi siano testimoni: in quest'ultimo caso si direbbe che nessun'altra prova sarà ammessa e il giudice si pronuncerà semplicemente sulla base delle dichiarazioni delle parti.

La questione più spinosa riguarda però il giuramento: il regime delle prove vigenti nella Gortina del CdG conosce o non conosce il giuramento deferito o riferito su iniziativa di parte? In questo contesto particolarmente importante si rivela l'interpretazione della clausola *orkioteron emen*. Un'interpretazione autorevole di questa clausola era stata proposta da Headlam. Ecco come la sua posizione viene riassunta da Willetts: «There is the oath by which the formal assertions of witnesses or of either of the parties to a suit are supported. Although we do not know whether witnesses and pleaders were always obliged to take an oath, the opponent could probably always



require them to do so. This particular oath is referred to in the expression *orkioteros* (i.e. *on oath*)»<sup>137</sup>.

Secondo R. Martini<sup>138</sup>, che ha ripreso recentemente la questione, con la clausola in esame il legislatore non fa altro che determinare la parte a cui la legge impone il giuramento<sup>139</sup>.

Io ritengo invece che il comparativo alluda alla scelta, rimessa al giudice, fra le proposte di giurare avanzate da entrambe le parti.

27. Fra le altre questioni riguardanti il diritto processuale, che sono state trattate in maniera più o meno approfondita in lavori recenti, è da ricordare il problema della legittimità a stare in giudizio. In particolare ci si è occupati della figura del *kosmos* richiamata in col. I e della capacità di stare in giudizio delle donne.

Per quanto riguarda il *kosmos*, mi riferisco all'opinione da me sostenuta in *Symposion 1999* a proposito di col. I 51-55, in cui si prevedono due distinte ipotesi: la prima – *ai de kosmion agei* – è che il *kosmos* effettui un'*agoge* vietata dalla legge nei confronti di un libero o di uno schiavo altrui; la seconda, che il testo presenta in modo molto ellittico con le parole *e kosmiontos allos*, ha dato luogo a due interpretazioni diverse. Secondo la prima, condivisa dalla stragrande maggioranza della dottrina, si deve intendere nel senso che qualcun altro si impadronisce di qualcuno del *kosmos*; secondo la seconda, che avevo già difeso nel 1983 e che continuo a sostenere, si tratta invece di qualcuno che compie l'*agoge* per conto del *kosmos*. Nel recente convegno tenutosi ad Atene nel maggio 2004, F. Guizzi ha presentato una nuova interpretazione di questo passo della col. I, sostenendo che *allos* si riferisca a un altro *kosmos*, nel senso che la controversia intorno all'*agoge* non consentita si accenderebbe fra due *kosmoi*. Occorrerà naturalmente attendere la pubblicazione degli Atti per poter valutare appieno questa opinione.

<sup>137</sup> Willetts, p. 33.

<sup>138</sup> Martini 1999, p. 392 ss.

<sup>139</sup> In questo senso sostanzialmente già Zitelmann, che scrive: «è la legge e non il giudice a stabilire «welche Person und was dieselbe schwören soll». E continua: «Diese Bestimmung geschieht in unserem Gesetz entweder durch die ausdrückliche Anordnung, dass die betr. Person schwören solle, oder durch den Ausdruck, dass sie orkioteros, eidlicher sei» (vd. Bücheler - Zitelmann, p. 72).

28. Per quanto riguarda la capacità a stare in giudizio della donna, essa viene naturalmente affermata, sia pure di sfuggita, da Link, quanto meno per quanto riguarda la donna convenuta in giudizio. Link pensa in particolare al caso delle donazioni del marito o del figlio che eccedano i 100 stateri. In futuro, dispone col. XII 1-5, che va letto in relazione a col. X 14-20, se un marito o un figlio abbiano donato più di cento stateri, gli aventi diritto, avendo consegnato il denaro (cioè i 100 stateri), abbiano i beni (oggetto della donazione eccedente il limite)<sup>140</sup>; questa operazione può essere effettuata di comune accordo con la donataria o a seguito di un processo che accerti la violazione della norma. Secondo Link, la donna qui si difenderà da sola perché «ihr vermeintlicher *kyrios*, ihr Gatte oder ihr Sohn bzw. dessen Erbe, als ihr Ankläger und Verteidiger zugleich hätte auftreten sollen»<sup>141</sup>. Ma, come al solito, questa conclusione non è stringente. Dovunque le donne abbiano un *kyrios* deve essere previsto un rimedio per dirimere un eventuale conflitto di interessi fra la donna e il suo *kyrios*. Dunque è ben possibile che, anche solo in occasione di un simile processo, la donna fosse rappresentata in giudizio da un parente appositamente designato. È d'altronde ciò che probabilmente accade nel caso di revoca del negozio abusivo compiuto dal *kyrios*, secondo quanto dispone col. VI 9-25.

Non è nemmeno risolutivo il caso della donna divorziata che è tenuta a prestare il giuramento nel tempio di Artemide (col. XI 46-55). Niente ci impedisce di pensare che la donna sia chiamata a compiere personalmente un atto di parte che non può essere compiuto da chi la rappresenta in giudizio. E d'altronde sarebbe difficile pensare che anche la schiava dichiarata *orkioteira* in col. II 15-16 stia personalmente in giudizio.

29. Al termine di questa rassegna critica occorre domandarsi se sia possibile dare qualche indicazione di sintesi riguardo alle direzioni verso cui si muove la ricerca sul CdG e soprattutto se dalle ricerche recenti emergano novità riguardo alla valutazione complessiva del contenuto del CdG.

Sul primo punto, cioè per quanto riguarda le direzioni di ricerca, si è visto come la struttura e la composizione del CdG, un tema

<sup>140</sup> Vd. il mio DF, pp. 53-54.

<sup>141</sup> Link 2003, p. 82.

relativamente meno studiato, abbiano formato oggetto di rinnovata attenzione da parte di studiosi di diversa formazione, soprattutto storici e archeologi. Anche sul regime giuridico delle persone e dei beni, che è invece una tematica da sempre al centro dell'attenzione, la discussione continua vivace. L'aspetto relativamente nuovo degli studi su questa tematica è dato dal più attento confronto fra dati forniti dalle iscrizioni e dati contenuti nelle fonti letterarie. In questo ambito la condizione della donna appassiona i commentatori del CdG in maniera crescente (anche sotto la probabile influenza dello *Zeitgeist* degli ultimi decenni <sup>142</sup>).

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè lo scopo e la funzione della regolamentazione giuridica dei rapporti familiari e sociali, così minuziosamente delineata dal CdG, mi pare che si vadano definendo due impostazioni alquanto contrastanti.

Da un lato ci sono coloro che vedono il CdG innestato in una complessa organizzazione sociale d'impronta tradizionale e aristocratica, e dunque fortemente gerarchizzata (mi riferisco per esempio alla società «à deux niveaux» descritta dagli autori di *Nomima* nella loro *Introduction aux Lois de Gortyne* che apre il secondo volume del *Recueil*) o alle leggi scritte come espressione massima dell'ideologia aristocratica propria delle *élites* della Creta arcaica (mi riferisco al punto di vista ribadito più volte da Whitley).

A me sembra invece di poter avanzare in una prospettiva diversa: ritengo cioè che il CdG sia l'espressione dell'esigenza di definire una serie di diritti sostanziali e procedurali dei singoli nell'ambito di un'interazione economica e sociale sempre più dinamica, e di garantirne il riconoscimento di fronte a nuove spinte economiche e sociali che rendono ormai inadeguate le antiche regole di prestigio e reciprocamente di subordinazione sociale (e che tendono a frantumare le antiche istituzioni socio-economiche, come i *sissizi* e l'*andreion*). Si spiegano forse meglio in questo quadro disposizioni come quella che vieta il ricorso all'autotutela prima del processo nella col. I (parificando così ricchi e poveri, aristocratici e gente comune); la tariffazione relativa ai reati sessuali estesa a tutte le componenti del corpo sociale (in contrapposizione forse a un precedente regime della

---

<sup>142</sup> Mi riferisco per es. all'interessante articolo di Cl. Leduc, che è stato pubblicato, non a caso, nell'ambito di una «Storia delle donne».

compensazione concordata in base ai rapporti di forza e di prestigio tra offensore e offeso); le dettagliate regole che disciplinano i rapporti patrimoniali tra i membri della famiglia nucleare (dove la tutela rafforzata dei diritti delle donne appare appunto come un freno all'accelerazione incontrollata dei flussi economici sotto la spinta dell'economia monetaria, senza per questo giungere a riconoscere piena autonomia patrimoniale alle donne; ma nello stesso tempo la limitazione del dono nuziale al valore della quota ereditaria garantisce la titolarità di una porzione sostanziosa del patrimonio ereditario ai figli maschi, cioè ai membri economicamente attivi della famiglia); la disciplina estremamente minuziosa dei rapporti fra ereditiera e collaterali aventi diritto a sposarla (dove forse la possibilità per l'ereditiera di evitare il matrimonio con il collaterale è comunque una concessione – controllata – alla spinta dinamica dei tempi nuovi); il riconoscimento dei diritti dei creditori (riflesso – da tenere sotto controllo – di un progresso impetuoso dell'economia monetaria) nei confronti di rapporti socio-economici tradizionali, che troverebbero la loro espressione, ad esempio, nella singolare importanza che il dono ancora riveste nell'insieme del CdG (fra marito e moglie, padre e figlia, figlio e madre, adottante e adottato ecc.); la regolamentazione legislativa di rapporti di tipo commerciale probabilmente nuovi (quale si riflette nelle disposizioni di coll. VI 46 ss.; VII 10-15; IX 43 ss.). Se siano state davvero le nuove dinamiche, introdotte soprattutto dall'economia monetaria nel quadro tradizionale della società aristocratica cretese, a costituire il principale motivo ispiratore delle norme contenute nel CdG, lo potranno confermare soltanto ulteriori ricerche non solo sulle singole parti del CdG ma anche sulle altre iscrizioni gortinie che ancora presentano molti punti oscuri.

## BIBLIOGRAFIA

- Bile, M., *Le dialecte crétois ancien*, Paris 1988.
- Bile, M., *La patroioikos des lois de Gortyne: Etude linguistique* (con la «Response» di S. Avramović), in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1993*, Köln - Weimar - Wien 1994, pp. 45-60.
- Brixhe, C. (avec la collaboration de M. Bile), *La circulation des biens dans les Lois de Gortyne*, in C. Dobias-Lalou (éd.), *Des dialectes grecs aux Lois de Gortyne*, Nancy - Paris 1999, pp. 75-116.
- Bücheler, G. - Zitelmann, E., *Das Recht von Gortyn*, Frankfurt a.M. 1885.
- Busolt, G. - Swoboda, H., *Griechische Staatskunde*, I-II, München 1920-1926.
- Capdévill, G., *Le migrazioni interne nell'isola di Creta. Aspetti giuridici, economici e demografici*, in M. Sordi (a cura di), *Emigrazione e immigrazione nel mondo antico*, Milano 1994, pp. 187-222.
- Cobetto Ghiggia, P., *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria 1999 (il cui cap. II, pp. 44-62, è dedicato all'adozione a Gortina).
- Davies, J.K., *Deconstructing Gortyn: when is a Code a Code?*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis, *Greek Law in its Political Setting*, Oxford 1996, pp. 33-56.
- Di Lello Finuoli, A.L., *Trasmissione della proprietà per successione ereditaria femminile e sistema di parentela nel «Codice di Gortina»*, in *La transizione dal Miceneo all'Alto Arcaismo. Dal palazzo alla città*, Roma 1991, pp. 215-227.
- Gagarin, M., *The Organization of the Gortyn Law Code*, «GRBS» 23 (1982), pp. 129-146.
- Gagarin, M., *The Function of Witnesses at Gortyn*, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1985*, Köln - Wien 1989, pp. 29-54.
- Gagarin, M., *The Economic Status of Women in the Gortyn Code: Retroactivity and Change* (con la «Risposta» di A. Maffi), in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1993*, Köln - Weimar - Wien 1994, pp. 61-78.
- Gagarin, M., *Oaths and Oath-Challenges in Greek Law*, in G. Thür - J. Vélisaropoulos-Karakostas (hrsgg.), *Symposion 1995*, Köln - Weimar - Wien 1997, pp. 125-134 (importante anche per lo studio del giuramento nel Codice di Gortina).
- Gagarin, M., *The Gortyn Code and Greek Legal Procedure*, in E. Cantarella - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 1997*, Köln - Weimar - Wien 2001, pp. 41-52.
- Gagarin, M., *Rhétorique et anti-rhétorique à Gortyne*, in C. Dobias-Lalou (éd.), *Des dialectes grecs aux Lois de Gortyne*, Nancy - Paris 1999, pp. 65-74.

- Gagarin, M., *Inscribing Laws in Greece and the Near East* (con la «Response» di R. Westbrook), in corso di stampa in *Symposion 2003*.
- Gehrke, H.J., *Gewalt und Gesetz. Die soziale und politische Ordnung Kretas in der archaischen und klassischen Zeit*, «Klio» 79 (1997), pp. 23-68.
- Gehrke, H.J., *Verschriftung und Verschriftlichung sozialer Normen im archaischen und klassischen Griechenland*, in Ed. Lévy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Actes du Colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997), Paris 2000, pp. 141-159.
- Guizzi, F., *Terra comune, pascolo e contributo ai sysstita in Creta arcaica e classica*, «Annali di archeologia e storia antica», n.s., 4 (1997), pp. 45-51.
- Headlam, J.W., *The Procedure of the Gortynian Inscription*, «JHS» 13 (1892-1893), pp. 48-69.
- Hölkeskamp, K.-J., *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999 (su Gortina pp. 117-128).
- Karabélias, E., *Modalités successorales ab intestato à Gortyne*, in G. Wesener - H. Stiegler - G. Klingenberg - M. Rainer (hrsgg.), *Festschrift für Arnold Kränzlein*, Graz 1986, pp. 29-42.
- Karabélias, E., *Recherches sur la condition juridique et sociale de la fille unique dans le monde grec ancien excepté Athènes*, Athènes 2004.
- Kirsten, E., *Die Insel Kreta im fünften und vierten Jahrhundert*, Leipzig 1936.
- Körner, R., *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln - Weimar - Wien 1993.
- Leduc, Cl., *Come darla in matrimonio? La sposa nel mondo greco, secoli IX-IV a.C.*, in G. Duby - M. Perrot - P. Schmitt Pantel (a cura di), *Storia delle donne, I. L'antichità*, Bari 1990, pp. 246-316 (su Gortina pp. 267-285).
- Lévy, Ed., *Libres et non-libres dans le Code de Gortyne*, in P. Brulé - J. Oulhen (éds.), *Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Hommage à Yvon Garlan*, Rennes 1997, pp. 25-41.
- Lévy, Ed., *La cohérence du Code de Gortyne*, in Id. (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Actes du Colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997), Paris 2000, pp. 185-214 (in cui l'Autore pubblica anche una propria traduzione francese completa del CdG).
- Link, S., *Landverteilung und sozialer Frieden im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1991.
- Link, S., *Das griechische Kreta*, Darmstadt 1994 (con recensioni di A. Maffi, «SZ» 114 [1997], pp. 461-472; A. Chanotis, «Klio» 79 [1997], pp. 217-219; V. Parker, «Gnomon» 70 [1998], pp. 43-47).
- Link, S., *Die Ehefrau als Erbtöchter im Recht von Gortyn*, «SZ» 111 (1994), pp. 414-430.

- Link, S., *Versprochene Töchter? Noch einmal zur Ehefrau als Erbtöchter im Gesetz von Gortyn*, «SZ» 114 (1997), pp. 378-391.
- Link, S., *Die vermögensrechtliche Stellung der Frau nach dem Grossen Gesetz von Gortyn*, «SZ» 115 (1998), pp. 214-234.
- Link, S., «*Dolos*» und «*woikeus*» im Recht von Gortyn, «Dike» 4 (2001), pp. 87-112.
- Link, S., *Zur frühgriechischen kyrieia*, «SZ» 120 (2003), pp. 44-93, in part. 57-88.
- Lotze, D., *Metaxy eleutheron kai doulon. Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbevölkerungen im Griechenland bis zum 4. Jahrhundert v. Chr.*, Jena 1956 (con la recensione di H.J. Wolff, «SZ» 77 [1960], pp. 438-444).
- Maffi, A., *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983.
- Maffi, A., *Le mariage de la patrooque «donnée» dans le Code de Gortyne (col. VIII 20-30)*, «RHD» 65 (1987), pp. 273-287.
- Maffi, A., *Sulla «patroiokos» «data» nel Codice di Gortina*, «BIDR», s. III, 31-32 (1989-1990), pp. 667-670.
- Maffi, A., *Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene* (con la «Response» di S. Avramović), in M. Gagarin (hrsg.), *Symposion 1990*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 205-238.
- Maffi, A., *Processo di libertà e rivendicazione in proprietà dello schiavo a Gortina e ad Atene*, in G. Thür - J. Vélissaropoulos-Karakostas (hrsgg.), *Symposion 1995*, Köln - Weimar - Wien 1997, pp. 17-26.
- Maffi, A., *Encore une fois le mariage de la patrooque «donnée» dans le Code de Gortyne*, «RHD» 73 (1995), pp. 221-226.
- Maffi, A., *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina (= DF)*, Milano 1997.
- Maffi, A., *La legittimità a stare in giudizio del kosmos gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)*, in G. Thür - F.J. Fernández Nieto (hrsgg.), *Symposion 1999*, Köln - Weimar - Wien 2003, pp. 37-56.
- Maffi, A., *Processo di status e rivendicazione in proprietà nel Codice di Gortina: «diadikasia» o azione delittuale?*, «Dike» 5 (2002), pp. 111-134.
- Mandalaki, A., «*O «κλάρος» στή μεγάλη δωδεκάδελο επιγραφή τής Γόρτυνος*», «THKMHPIA» 5 (2000), pp. 71-85.
- Martini, R., *La terra a Gortina*, «Dike» 1 (1998), pp. 87-94.
- Martini, R., *Su due norme transitorie del Codice di Gortina*, in E. Cantarella - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 1997*, Köln - Weimar - Wien 2001, pp. 33-40.
- Martini, R., *Considerazioni comparatistiche in tema di sacramentum*, in Mél. F. Sturm, I, Liège 1999, pp. 385-394.
- Metzger, R.R., *Untersuchungen zum Haftungs- und Vermögensrecht von Gortyn*, Basel 1973.

- Morris, I., *The Gortyn Code and Greek Kinship*, «GRBS» 31 (1990), 3, pp. 233-249.
- Ogden, D., *Greek Bastardy*, Oxford 1996 (il cui cap. IX, pp. 63-77, è dedicato a Gortina).
- Osborne, R., *Law and Laws. How Do We Join Up the Dots?*, in L.G. Mitchell - P.J. Rhodes, *The Development of the Polis in Archaic Greece*, London - New York 1997, pp. 74-82.
- Papakonstantinou, Z., *Written Law, Literacy and Social Conflict in Archaic and Classical Crete*, «Ancient History Bulletin» 16 (2002), pp. 135-150.
- Rørby Kristensen, K., *Men, Women and Property in Gortyn: the Karteros of the Law Code*, «Class&Med» 45 (1994), pp. 5-26.
- Rosen, H.B., *Questions d'interprétation de textes juridiques grecs de la plus ancienne époque*, in J. Modrzejewski - D. Liebs (hrsgg.), *Symposion 1977*, Köln - Wien 1982, pp. 9-32 (di cui la prima parte è dedicata alla col. I del Codice di Gortina).
- Schaps, D., *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, Edinburgh 1979.
- Sealey, R., *Women and Law in Classical Greece*, Chapel Hill - London 1990 (in cui il cap. III è dedicato a Gortina: «Women in the Laws of Gortyn», pp. 50-81).
- Talamanca, M., «*Dikazein*» e «*krinein*» alle origini dell'attività giurisdizionale in Grecia, in A. Biscardi (hrsg.), *Symposion 1974*, Köln - Wien 1978, pp. 103-133.
- Talamanca, M., *recensione ad A. Maffi*, «RHD» (1987), «BIDR», s. III, 29 (1988), pp. 616-618.
- Thür, G., *Kannte das altgriechische Recht die Eigentumsdiadikasia?*, in J. Modrzejewski - D. Liebs (hrsgg.), *Symposion 1977*, Köln - Wien 1982, pp. 55-70.
- Thür, G., *Oaths and Dispute Settlement in Ancient Greek Law*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis, *Greek Law in its Political Setting*, Oxford 1996, pp. 57-72.
- Thür, G., *Sachverfolgung und Diebstahl in den griechischen Poleis (Dem. 32, Lys. 23, IC IV 72 I, IPark 32 u. 17)*, in G. Thür - F.J. Fernández Nieto (hrsgg.), *Symposion 1999*, Köln - Weimar - Wien 2003, pp. 57-96 (la sezione dell'articolo di Thür concernente la col. I del Codice di Gortina è stata ripubblicata con un «Nachtrag» in *Dike* 5 [2002], seguita da una replica di A. Maffi).
- Thür, G., *Eigentumsstreit und Statusprozess in der Grossen Gesetzesinschrift aus Gortyn*, «Dike» 5 (2002), pp. 95-110.
- Tzifopoulos, Y.Z., «*Hemerodromoi*» and Cretan «*Dromeis*»? *Athletes or Military Personnel? The Case of the Cretan Philonides*, «Nikephoros» 11 (1998), pp. 137-170 (sul CdG in part. pp. 153-157).



- van Effenterre, H., *Le droit et la langue. A propos du Code de Gortyne*, in P. Dimakis (hrsg.), *Symposion 1979*, Köln - Wien 1983, pp. 113-128.
- van Effenterre, H., *Terminologie et formes de dépendance en Crète*, in Mél. Ch. Delvoye, Bruxelles, 1982, pp. 35-44.
- van Effenterre, H., *Il problema delle istituzioni doriche*, in D. Musti (a cura di), *Le origini dei Greci. Dori e mondo egeo*, Bari 1985, pp. 293-312.
- van Effenterre, H., *Criminal Law in Archaic Greece*, in M. Gagarin (hrsg.), *Symposion 1990*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 83-86 (con la «Response» di M. Gagarin, pp. 87-92).
- van Effenterre, H. - Ruzé, F., *Nomima*, I-II, Roma 1994-1995 (con la recensione di A. Maffi, pubblicata sotto il titolo *Droit et épigraphie dans la Grèce archaïque*, «RHD» 75 [1997], pp. 435-446).
- van Effenterre, H. e M., *Du nouveau sur le Code de Gortyne*, in G. Thür - J. Vélissaropoulos-Karakostas (hrsgg.), *Symposion 1995*, Köln - Weimar - Wien 1997, pp. 11-16.
- van Effenterre, H. e M., *Le vocabulaire de l'appartenance dans les lois de Gortyne*, in E. Cantarella - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 1997*, Köln - Weimar - Wien 2001, pp. 21-32.
- van Effenterre, H. e M., *La codification gortynienne, mythe ou réalité?*, in Ed. Levy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Actes du Colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997), Paris 2000, pp. 175-184.
- Velissaropoulou-Karakosta, J., *Κοδικοποιήσεις στην Αρχαϊκή Ελλάδα*, E.K.E.I.E.A., «Atti del Centro di Ricerca per la Storia del diritto greco dell'Accademia di Atene» 36 (2002), pp. 301-322.
- Whitley, J., *Cretan Laws and Cretan Literacy*, «AJA» 101 (1997), pp. 635-661.
- Whitley, J., *Literacy and Law-making. The Case of Archaic Crete*, in N. Fisher - H. van Wees (eds.), *Archaic Greece: New Approaches and New Evidence*, London 1998, pp. 311-331.
- Willets, R.F., *The Law Code of Gortyn*, Berlin 1967.

\* \* \*

PROGRAMMA DEL CONVEGNO, ATENE-GORTYNA, SAIA, 25-28 MAGGIO 2004  
*La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*

25 Maggio

- A. Di Vita, Il monumento greco e l'odeion romano  
 J. Whitley, Before the Great Code: Public Inscriptions and Material Practice in Archaic Crete

- A. Maffi, Gli studi sul diritto di Gortyna dal secondo dopoguerra ad oggi  
 E. Cantarella, La *moicheia* alla luce della Grande Iscrizione  
 L. Lazzarini, La Grande Iscrizione e la scrittura pubblica a Creta  
 A.C. Cassio, La lingua della Grande iscrizione  
 F. Guizzi, «Partecipano tutti all'assemblea che non ha alcun potere ...». La politica ai tempi della Grande Iscrizione di Gortyna  
 G. Marginesu, Le questioni topografiche connesse  
 D. Viviers, Citoyenneté et territoire en Crète à la fin de l'époque archaïque: entre épigraphie et archéologie

## 26 Maggio

- F. Guizzi - N. Parise - A. Polosa, Strumenti di valutazione nella Grande Iscrizione  
 J.K. Davies, Gortyn within the Cretan economy  
 Α. Χανιωτης, Η Μεγάλη Επιγραφή, το κοινωνικό-πολιτικό της υπόβαθρο και το πρόβλημα της ενότητας του κρητικού δικαίου  
 Conclusioni M. Lombardo

## 27 Maggio

Dimarcheion di Gortyna  
 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΓΟΡΤΥΝΑ

Ομιλητές:

- J. Whitley  
 A. Maffi  
 L. Lazzarini  
 A.C. Cassio  
 Μ. Γιούνη  
 G. Marginesu  
 D. Viviers  
 F. Guizzi - N. Parise - A. Polosa  
 M. Lombardo  
 Γ. Νάκος

## 28 Maggio

Visita dell'area archeologica di Gortyna